SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 febbraio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. **8**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, la cui disciplina si applica, fra l'altro, agli ascensori considerati in servizio pubblico;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio, e in particolare l'articolo 11, comma 1, ai sensi del quale le disposizioni del Capo II del regolamento medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, ed in particolare l'articolo 16 che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Considerato che la Commissione europea, in data 24 novembre 2011, ha emesso, nei confronti dell'Italia, una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE, in base, tra l'altro, alla motivazione che le disposizioni regolamentari che recepiscono le due suddette direttive comunitarie si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione; nonché in base alla motivazione che la disciplina relativa agli ascensori in servizio pubblico, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, contengono talune disposizioni più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttive 95/16/CE e 2006/42/CE;

Considerato, pertanto, che al fine di evitare l'aggravio della procedura di infrazione si rende necessario modificare le disposizioni regolamentari di cui sopra per renderle integralmente aderenti a quanto previsto dalle ripetute direttive europee;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA:
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «in servizio privato» sono soppresse;

b) all'articolo 12:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi»;

2) al comma 1, le parole: «, non destinati a un servizio pubblico di trasporto,» sono soppresse;

c) l'articolo 13, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;

b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;

c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X;

e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008»;

d) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-*bis*. *(Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga)*. — 1. Relativamente agli altri mezzi alternativi appropriati da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli operatori e manutentori nei casi eccezionali in cui nell'installazione di ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, l'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al presente decreto, è realizzato:

a) in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello sviluppo economico corredata da specifica certificazione, rilasciata da un organismo accreditato e notificato ai sensi dell'articolo 9, in merito all'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento;

b) quando lo stesso è necessario per edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante preventivo accordo rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico entro il termine previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272.

2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate.».

2. La documentazione da presentare all'organismo notificato, ai fini della certificazione di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, introdotto dal comma 1, ovvero al Ministero dello sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto, è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.

Verifiche e prove periodiche

1. Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico sono disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
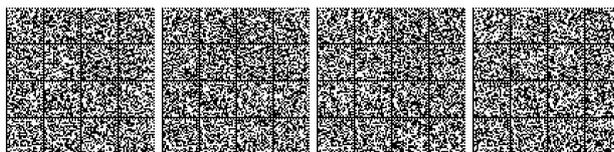
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2015

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
GRASSO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LORENZIN, *Ministro della salute*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 375

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314.

— La direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori è pubblicata nella G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 213. Entrata in vigore il 27 settembre 1995.

— Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1999, n. 134, così recita:

«Art. 11. *(Ambito di applicazione).* — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

a) per miniere e per navi;

b) aventi corsa inferiore a 2 m;

c) azionati a mano;

d) che non sono installati stabilmente;

e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg».

— La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

— Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O., così recita:

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del

Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa».

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 2010, n. 41, S.O. così recita:

«Art. 16. *(Ascensori e montacarichi)*. — 1. Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11».

— Il testo dell'articolo 107 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2010, n. 292.

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come modificati dal presente regolamento, così recita:

«Art. 11. *(Ambito di applicazione).* — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi, nonché agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s.

2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s:

a) per miniere e per navi;

b) aventi corsa inferiore a 2 m;

c) azionati a mano;

d) che non sono installati stabilmente;

e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg».

«Art. 12. *(Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi).* — 1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

2. La comunicazione di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

d) la copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;

e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.

3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

5. È fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore e/o del fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.

7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni».

«Art. 13. *(Verifiche periodiche). — 1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:*

a) *l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;*

b) *la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;*

c) *la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;*

d) *gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X;*

e) *gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.*

2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il fermo dell'impianto.

6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto».

— Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si veda nelle note alle premesse.

15G00022

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 ottobre 2014.

Ammissione del progetto di ricerca INCUBATORS al finanziamento del Fondo per le agevolazione alla ricerca. (Decreto n. 3114).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo Regolamento di Organizzazione del MIUR;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, che all'art. 6, comma 1 prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed il termine per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista l'Iniziativa di programmazione congiunta urban europe, varata per affrontare in modo unitario e transnazionale le problematiche connesse alla recente rapida urbanizzazione, quali inquinamento, congestione, sicurezza e coesione sociale alla quale l'Italia ha aderito attraverso il Memorandum of understanding datato 16 luglio 2013;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla J.P.I. Urban Europe in data 18 giugno 2013 per il finanziamento di progetti di ricerca nelle tematiche:

1 - Governare la complessità urbana;

2 - Vulnerabilità, adattabilità e capacità di recupero delle aree urbane,

articolato nelle due fasi della project idea, ovvero della proposta preliminare, da sottomettere entro il 18 settembre 2013 e della successiva full proposal, entro il 21 gennaio 2014;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 1457 del 26 luglio 2013, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale del Governing board della J.P.I. urban europe, comunicata in data 6 maggio 2014, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto "Incubators of Public Spaces (Incubators),", avente l' obiettivo di realizzare una piattaforma web a supporto della e-partecipazione e della governance multi-scalare di aree urbane, ovvero dei processi auto-organizzativi per lo sviluppo della sostenibilità sociale e ambientale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto Incubators figurano i seguenti proponenti italiani:

Politecnico di Torino, istanza protocollo n. 170 del 22 gennaio 2014;

Comune di Torino, istanza protocollo n. 189 del 23 gennaio 2014;

Considerato che gli Enti finanziatori dei Paesi partecipanti, compreso, per l'Italia, il M.I.U.R., hanno deciso di sostenere la Programmazione congiunta di ricerca per lo sviluppo di tecnologie emergenti, denominata Urban Europe, il cui obiettivo finale è quello di favorire la governance della complessità urbana e la progettazione di città belle ed economicamente sostenibili, in cui i cittadini possano vivere in condizioni migliori;

Visto l'Avviso integrativo nazionale n. 1457 del 26 luglio 2013, con il quale sono definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Considerato che per tale iniziativa il MIUR ha messo a disposizione un importo di € 500.000,00, nella forma del contributo nella spesa, a valere sulle risorse del F.I.R.S.T. e di € 700.000,00, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del F.A.R.;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, n. 1049/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2013 per la parte in contributo nella spesa ed il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 435/ric. che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), per l'anno 2012 per la parte di contributo nella forma del credito agevolato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale INCUBATORS è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 5 maggio 2014 e la sua durata è di 36 mesi.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro € 156.213,20, nella forma di contributo nella spesa, e graveranno sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 2013, giusta riparto con decreto n. 1049/2013.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sui fondi FIRST, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Le variazioni del progetto che non determinino un aumento di spesa, qualora approvate in ambito comunitario, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla J.P.I. urban europe e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. In favore di ciascun gruppo di ricerca il MIUR disporrà, su richiesta, l'anticipazione della agevolazione, di cui all'art. 1, nella misura del:

a. 30% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

b. 30% del contributo ammesso, nel caso di soggetti privati. In questo caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

2. Ciascun gruppo di ricerca si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2014

Il capo del Dipartimento: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro foglio n. 5663

Allegato 1

- Protocollo N. 170 del 22/1/2014 e N. 189 del 23/1/2014

- Progetto di Ricerca J.P.I. Urban Europe - Titolo : INCUBATORS - Incubators of Public Spaces
  Data di inizio del progetto : 05/05/2014 - Durata del Progetto in mesi : 36

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 21 gennaio 2014, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 21/04/2014.

  - Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

Politecnico di Torino	corso Duca degli Abruzzi, 24	10129 Torino
Comune di Torino	Piazza Palazzo di Città, 1	10122 Torino

• Costo Totale ammesso	Euro	240.328,00
- di cui Attività di Ricerca di Base	Euro	0,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	240.328,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca di Base	Ricerca Ind.	Sviluppo Sper.	Totale
Elegg. lettera a)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. lettera c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	0,00	240.328,00	0,00	240.328,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	240.328,00	0,00	240.328,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

Imprese:

- Attività di ricerca industriale	35% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	25% dei costi ammissibili

Università e enti pubblici:

- Attività di Ricerca di Base	70% dei costi ammissibili
- Attività di ricerca industriale	65% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	40 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni deliberate nella forma di Credito agevolato, solo per le imprese, pari a:

- Attività di ricerca industriale	60% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	55 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate	fino a Euro	156.213,20
- Contributo alla spesa	fino a Euro	156.213,20
- Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Anagrafica di progetto				
Progetto di Ricerca	J.P.I. Urban Europe			
Titolo	Incubators			
Data Inizio	05/05/2014			
Durata Mesi	36			
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 21/01/2014, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 21/04/2014.				
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	Politecnico di Torino - Dipartimento di Architettura e Design - corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino			
Attività	Ricerca di base	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ -	€ 220.000,00		€ 220.000,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto				
Attività	Ricerca di base	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -		€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -		€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -		€ -
Non Eleggibile	€ -	€ 220.000,00		€ 220.000,00
Extra UE	€ -	€ -		€ -
Totale	€ -	€ 220.000,00		€ 220.000,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto				
Attività	Ricerca di base 70%	Ricerca Industriale 65%	Sviluppo Sperimentale 40%	Totale
Contributo alla spesa	€ -	€ 143.000,00	€ -	

Anagrafica di progetto				
Progetto di Ricerca	J.P.I. Urban Europe			
Titolo	Incubators			
Data Inizio	05/05/2014			
Durata Mesi	36			
L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 21/01/2014, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 21/04/2014.				
Ragione Sociale/Denominazione Ditte	Comune di Torino - Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino			
Attività	Ricerca di base	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Costo Totale ammesso	€ -	€ 20.328,00		€ 20.328,00

Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto				
Attività	Ricerca di base	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ -	€ -		€ -
Eleggibile lettera c)	€ -	€ -		€ -
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	€ -	€ -		€ -
Non Eleggibile	€ -	€ 20.328,00		€ 20.328,00
Extra UE	€ -	€ -		€ -
Totale	€ -	€ 20.328,00		€ 20.328,00

Forma e Misura dell'Intervento del Progetto				
Attività	Ricerca di base 70%	Ricerca Industriale 65%	Sviluppo Sperimentale 40%	Totale
Contributo alla spesa	€ -	€ 13.213,20	€ -	

15A01208

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 dicembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Altair LSC».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2013 dall'impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Altair LS, successivamente ri-denominato ALTAIR LSC, contenente la sostanza attiva miclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato GF-1985, ancora in corso di registrazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1107/2009, dell'Impresa medesima;

Visto il decreto dirigenziale del 1° ottobre 2014 con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento GF-1985, ora denominato Thiocur LSC, registrato al numero 15439;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che:

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Thiocur LSC, registrato al numero 15439;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva miclobutanil è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 31 maggio 2021, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'impresa Dow Agrosciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALTAIR LSC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,50 - 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto fitosanitario è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra).

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle Imprese:

Diachem S.p.A. – Caravaggio (BG);

STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA);

Isagro S.p.a. – Aprilia (LT);

Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (BG),

nonchè confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi),

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16174.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2014
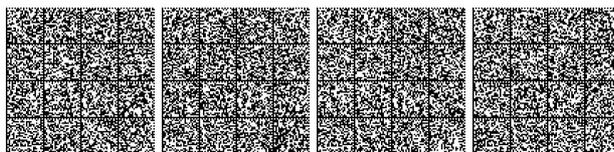
Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ALTAIR LSC

Meccanismo d'azione FRAC: G1

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio e di altre malattie fungine su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, ciliegio, melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, rosa, crisantemo, garofano, noce e nocciolo

EMULSIONE ACQUOSA
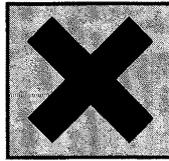
Composizione di ALTAIR LSC
MICLOBUTANIL puro 4,5% (45 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Solvent naphtha (petroleum); 1,2 benzisothiazolin-3-one

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) (prod. e conf.)
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra) *(prod. e conf.)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) *(prod. e conf.)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf.)*
STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - COTIGNOLA (RA) *(prod. e conf.)*
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) *(solo conf.)*
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT) *(prod. e conf.)*

Taglie autorizzate: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione ed il carico del prodotto usare guanti adatti. Durante l'applicazione del prodotto usare tuta completa da lavoro. Durante l'applicazione del prodotto in serre nelle quali non è possibile evitare il contatto con le colture trattate usare indumenti protettivi impermeabili. Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15m in caso di trattamento su pomacee e drupacee, noce, nocciolo, ornamentali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: ALTAIR LSC è un fungicida formulato in emulsione acquosa (EW) contenente 4,5 g/L di Miclobutanil, inibitore della biosintesi dell'ergosterolo (gruppo G1 nella classificazione del FRAC) caratterizzato da attività sistemica, preventiva e curativa nei confronti di numerose malattie. E' principalmente impiegato in trattamenti preventivi, da solo o in miscela con altri fungicidi di copertura, all'interno di un programma di difesa stagionale. Come impiego secondario viene utilizzato per il controllo curativo delle infezioni fungine ai primi stadi di sviluppo delle stesse. Myclobutanil controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*); del melo (*Podosphaera leucotricha*); del pesco, delle nettarine, dell'albicocco del susino e del ciliegio (*Sphaerotheca pannosa e Podosphaera tridactyla*); delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea*); del pomodoro, del peperone della melanzana e del carciofo (*Leveillula taurica*); della fragola (*Sphaerotheca macularis*), della rosa (*Sphaerotheca pannosa var. rosae)*; contiene il marciume nero della vite (*Guignardia bidwellii*); la ticchiolatura del melo e del pero (*Venturia inaequalis e Venturia pirina*); della rosa (*Diplocarpon rosae*); la monilia del pesco, del susino e delle altre drupacee (*Monilia laxa e Monilia fructigena*); la ruggine della rosa (*Phragmidium mucronatum*), del garofano (*Uromyces dianthi*) e del crisantemo (*Puccinia chrysanthemi e Puccinia horiana*); l'antracnosi del noce e nocciolo (*Gnomonia leptostyla*).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Vite da Vino e Vite da Tavola: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 – 1500 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 150 e 1200 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti a bottoni fiorali separati. Proseguire ad intervalli di 8-12 giorni fino a fine invaiatura. Si raccomanda di impiegare l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia. Per la vite da tavola assicurare una perfetta bagnatura del grappolo.

Melo e pero: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 - 1870 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, avendo cura di iniziare i trattamenti a mazzetti affioranti e proseguendo ogni 10 giorni. Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione anti-ticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia nei confronti della ticchiolatura del frutto.

Pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio: per il controllo dell'oidio, utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo iniziando dallo stadio di prime foglie distese e ripetendo i trattamenti per massimo 2 volte ad intervalli di 10 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, utilizzare ALTAIR LSC con le stesse modalità indicate per il controllo dell' oidio, effettuando due trattamenti a bottoni fiorali ed a caduta petali.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo e zucca (anche in coltura protetta): utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Pomodoro, peperone, melanzana (anche in coltura protetta) **e carciofo**: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Fragola (anche in coltura protetta): utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha) impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 7-12 giorni

Rosa crisantemo e garofano (anche in coltura protetta): utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Noce e nocciolo: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare il prodotto all'intervallo più breve in presenza di forte pressione di malattia

(ALTAIR LSC segue su pag. 2)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 9 DIC. 2014

(ALTAIR LSC – segue da pag. 1)

Alberi ed arbusti ornamentali e piantonai: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Nota: Le dosi per ettolitro indicate sono riferite a trattamenti a volume normale (1000 l/ha). Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale rispettando le dosi minime e massime indicate. In ogni caso il prodotto và diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare completamente la vegetazione ma evitando lo sgocciolamento.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 3 trattamenti nell'arco della stagione eccetto per pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio dove il massimo numero di trattamenti ammessi per stagione è limitato a 2, e comunque non più di 2 trattamenti consecutivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: versare la quantità richiesta di ALTAIR LSC nella botte riempita a metà con acqua e mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte.

COMPATIBILITÀ: ALTAIR LSC non è miscibile con prodotti a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventativamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova su un numero limitato di piante onde rilevare l'eventuale sensibilità.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 14 giorni prima della raccolta per vite, melo e pero; 7 giorni per pesco, nettarine, susino, albicocco e ciliegio; 3 giorni per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, noce e nocciolo.

Tempi di rientro: Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,**contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .... 9 DIC. 2014

ALTAIR LSC

Meccanismo d'azione FRAC: G1

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio e di altre malattie fungine su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, ciliegio, melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, rosa, crisantemo, garofano, noce e nocciolo

EMULSIONE ACQUOSA

Composizione di ALTAIR LSC
MICLOBUTANIL puro 4,5% (45 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Solvent naphtha (petroleum); 1,2 benzisothiazolin-3-one

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Sospettato di nuocere al feto. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere il recipiente ben chiuso. Lavare accuratamente gli occhi dopo l'uso. Non respirare gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi. In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. In caso di ingestione: contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. Non provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) (prod. e conf.)
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra) *(prod. e conf.)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) *(prod. e conf.)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf.)*
STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - COTIGNOLA (RA) *(prod. e conf.)*
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) *(solo conf.)*
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT) *(prod. e conf.)*

Taglie autorizzate: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione ed il carico del prodotto usare guanti adatti. Durante l'applicazione del prodotto usare tuta completa da lavoro. Durante l'applicazione del prodotto in serre nelle quali non è possibile evitare il contatto con le colture trattate usare indumenti protettivi impermeabili. Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15m in caso di trattamento su pomacee e drupacee, noce, nocciolo, ornamentali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: ALTAIR LSC è un fungicida formulato in emulsione acquosa (EW) contenente 4,5 g/L di Miclobutanil, inibitore della biosintesi dell'ergosterolo (gruppo G1 nella classificazione del FRAC) caratterizzato da attività sistemica, preventiva e curativa nei confronti di numerose malattie. E' principalmente impiegato in trattamenti preventivi, da solo o in miscela con altri fungicidi di copertura, all'interno di un programma di difesa stagionale. Come impiego secondario viene utilizzato per il controllo curativo delle infezioni fungine ai primi stadi di sviluppo delle stesse. Myclobutanil controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*); del melo (*Podosphaera leucotricha*); del pesco, delle nettarine, dell'albicocco del susino e del ciliegio (*Sphaerotheca pannosa e Podosphaera tridactyla*); delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea*); del pomodoro, del peperone della melanzana e del carciofo (*Leveillula taurica*); della fragola (*Sphaerotheca macularis*), della rosa (*Sphaerotheca pannosa var. rosae*); contiene il marciume nero della vite (*Guignardia bidwellii*); la ticchiolatura del melo e del pero (*Venturia inaequalis e Venturia pirina*); della rosa (*Diplocarpon rosae*); la monilia del pesco, del susino e delle altre drupacee (*Monilia laxa e Monilia fructigena*); la ruggine della rosa (*Phragmidium mucronatum*), del garofano (*Uromyces dianthi*) e del crisantemo (*Puccinia chrysanthemi e Puccinia horiana*); l'antracnosi del noce e nocciolo (*Gnomonia leptostyla*).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Vite da Vino e Vite da Tavola: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 – 1500 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 150 e 1200 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti a bottoni fiorali separati. Proseguire ad intervalli di 8-12 giorni fino a fine invaiatura. Si raccomanda di impiegare l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia. Per la vite da tavola assicurare una perfetta bagnatura del grappolo.

Melo e pero: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 - 1870 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, avendo cura di iniziare i trattamenti a mazzetti affioranti e proseguendo ogni 10 giorni. Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione anti-ticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia nei confronti della ticchiolatura del frutto.

Pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio: per il controllo dell'oidio, utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo iniziando dallo stadio di prime foglie distese e ripetendo i trattamenti per massimo 2 volte ad intervalli di 10 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, utilizzare ALTAIR LSC con le stesse modalità indicate per il controllo dell' oidio, effettuando due trattamenti a bottoni fiorali ed a caduta petali.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo e zucca (anche in coltura protetta): utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Pomodoro, peperone, melanzana (anche in coltura protetta) **e carciofo**: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Fragola (anche in coltura protetta): utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha) impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 7-12 giorni.

Rosa crisantemo e garofano (anche in coltura protetta): utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Noce e nocciolo: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare il prodotto all'intervallo più breve in presenza di forte pressione di malattia

(ALTAIR LSC segue su pag. 2)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 9 DIC. 2014

(ALTAIR LSC – segue da pag. 1)

Alberi ed arbusti ornamentali e piantonai: utilizzare ALTAIR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Nota: Le dosi per ettolitro indicate sono riferite a trattamenti a volume normale (1000 l/ha). Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale rispettando le dosi minime e massime indicate. In ogni caso il prodotto và diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare completamente la vegetazione ma evitando lo sgocciolamento.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 3 trattamenti nell'arco della stagione eccetto per pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio dove il massimo numero di trattamenti ammessi per stagione è limitato a 2, e comunque non più di 2 trattamenti consecutivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: versare la quantità richiesta di ALTAIR LSC nella botte riempita a metà con acqua e mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte.

COMPATIBILITÀ: ALTAIR LSC non è miscibile con prodotti a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventativamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova su un numero limitato di piante onde rilevare l'eventuale sensibilità.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 14 giorni prima della raccolta per vite, melo e pero; 7 giorni per pesco, nettarine, susino, albicocco e ciliegio; 3 giorni per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, noce e nocciolo.

Tempi di rientro: Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**,contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del - 9 DIC. 2014

15A01101

DECRETO 9 dicembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Grandor Cereali».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 2014 dall'impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GRANDOR CEREALI, contenente la sostanza attiva 2,4 D, uguale al prodotto di riferimento denominato Malerbane Cereali registrato al n. 4090 con D.D. in data 1° dicembre 1980, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data in data 18 dicembre 2013, dell'Impresa Diachem SpA, con sede legale in Albano S. Alessandro (BG), via Tonale, 15;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier GF 1387;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Malerbane Cereali registrato al n. 4090;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2002 di recepimento della direttiva 2001/103/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva 2,4 D nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE relativa alla proroga dell'iscrizione della sostanza attiva 2,4 D nell'Allegato I fino al 31 dicembre 2015;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Dow AgroSciences Italia Srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GRANDOR CEREALI con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,250 – 0,5 – 1 – 2 – 5 - 10 – 20 – 50 – 100 – 200.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Dow AgroSciences Italia Srl – Mozzanica (Bergamo);

Diachem SpA U.P. Sifa – Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16186.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg.1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 9 dicembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO
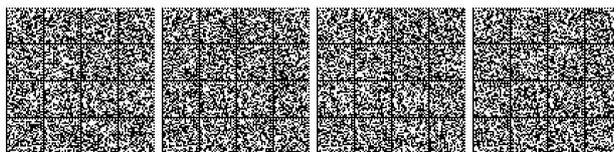
GRANDOR™ CEREALI

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena e mais

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di GRANDOR CEREALI
100g di prodotto contengono:
2,4-D estere sotto forma di 2-etilesilestere g 81,7 (= 905 g/l)
corrispondente a g 54,15 (= 600 g/l) di 2,4-D acido
Coformulanti q.b. a g. 100

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) *(prod e conf)*
DIACHEM S.p.A. U.P.SIFA - Caravaggio (BG) *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: 0,25 – 0,5 – 1 – 2 - 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 200[1] litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 m da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene. Terapia: sintomatica. Consultare un centro antiveleni.

INFESTANTI CONTROLLATE
Infestanti annuali: centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), amaranto comune (*Amaranthus retroflexus*), margherita (*Bellis perennis*), borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), farinello comune (*Chenopodium album*), fumaria (*Fumaria officinalis*), papavero comune (*Papaver rhoeas*), poligono convolvolo (*Polygonum Convolvulus*), poligono persicaria (*Polygonim persicaria*), ranuncolo strisciante (*Ranunculus repens*), ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), erba morella (*Solanum nigrum*), centocchio (*Stellaria media*), porcellana (*Portulaca oleracea*), veronica comune (*Veronica persica*).
Infestanti perennanti: vilucchio (*Convolvulus arvensis*), stoppione (*Cirsium arvense*), romice (*Rumex spp.*), soffione (*Taraxacum officinalis*), ortica comune (*Urtica dioica*).

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Diserbo Colture Erbacee:
Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena:
Post-emergenza, GRANDOR CEREALI si applica alla dose di 0,45 – 1,00 l/ha. La dose inferiore potrà essere utilizzata nelle fasi di sviluppo iniziali delle infestanti. Distribuire il prodotto tra la fase di accestimento ed inizio levata, entro il secondo nodo del cereale.
Mais: Post-emergenza, entro lo stadio di 6 foglie, GRANDOR CEREALI è attivo alla dose di 0,25 – 1,00 l/ha secondo la specie infestante da colpire e lo stadio vegetativo. Non applicare GRANDOR CEREALI oltre lo stadio di 6 foglie di mais.
Eseguire il trattamento bagnando uniformemente le infestanti utilizzando 300 – 400 litri d'acqua ad ettaro, secondo le attrezzature impiegate.
Avvertenze: Non applicare il prodotto se le temperature notturne sono basse, se sono imminenti gelate o in periodi prolungati di tempo freddo.
Per tutte le applicazioni effettuare un solo trattamento l'anno.

Compatibilità: GRANDOR CEREALI non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
Fitotossicità: GRANDOR CEREALI può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta, in particolare vite, alberi da frutta ed ortaggi. Evitare, pertanto, che il prodotto giunga a contatto con tali colture anche sotto forma di vapori portati dal vento.

Intervallo di sicurezza: 90 giorni prima della raccolta del mais; 60 giorni prima della raccolta di frumento tenero e duro, segale, orzo e avena

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

[1]ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore delle taglie da 200 litri dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 9 DIC. 2014

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

15A01102
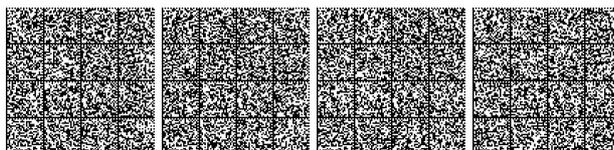
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 febbraio 2015.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall' art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'istanza di registrazione delle indicazioni geografiche della «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte», presentata dall'Istituto Grappa Piemonte;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2010;

Vista l'assenza di opposizioni alla scheda tecnica della indicazione geografica della «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte» pubblicata con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2015

Il direttore generale: ASSENZA

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA
«GRAPPA PIEMONTESE» O «GRAPPA DEL PIEMONTE»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte».

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: acquavite di vinaccia.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35% della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata a meno di 86% vol.;

è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100% vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera *d)*;

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

la denominazione «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte» è riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta di materie prime in ottimo stato di conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate nel territorio regionale, distillata e imbottigliata in impianti situati nel Piemonte;

ha un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

ha un titolo alcolometrico volumico minimo di 40% vol.;

può contenere caramello aggiunto come colorante per la «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte» sottoposta ad invecchiamento per almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

c) zona geografica interessata: intero territorio della regione Piemonte;

d) metodo di produzione della bevanda interessata: la «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte» è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate prodotte e vinificate nella regione. Nella produzione della grappa è consentito l'im-

piego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcol proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante l'aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione. Nella preparazione della «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte» è consentita l'aggiunta di:

piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti che rappresentano i metodi di produzione tradizionali. Le indicazioni devono essere riportate nella denominazione di vendita della «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte»;

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'allegato I del regolamento CE n. 110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte» sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi, in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della regione Piemonte. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito altresì l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte» invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi;

e) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica: la storia della regione Piemonte è disseminata di elementi che dimostrano il legame tra questa terra e la produzione della grappa. L'acquavite compare nei tariffari doganali di alcuni comuni piemontesi a partire dalla metà del 1400, successivamente (nel 1583), un provvedimento legislativo di Carlo Emanuele I di Savoia, relativo al privilegio straordinario di utilizzare un modo particolare «di far bollire ogni sorta di liquori», indica che nello Stato Sabaudo si producevano liquori e acquaviti. Le cronache di quei tempi indicano l'attenzione e l'apprezzamento della Casa reale per tali bevande. Nel 1739 viene creata la Corporazione dei confettieri e distillatori di acquavite (o Università degli Acquavitai) di Torino che adottava norme e regolamentazioni specifiche rivolte a coloro che praticavano l'arte della distillazione, i quali dovevano sostenere un lungo apprendistato per superare l'esame e diventare bravi mastri distillatori. Questo evento rappresenta la consacrazione di un'arte che doveva essere eseguita con perizia e maestria. Ulteriori testimonianze narrano che nel XIX secolo Camillo Benso Conte di Cavour controllava le produzione di grappa distillata con le vinacce del territorio accertandone personalmente la qualità. In tale periodo storico la grappa — chiamata da tutti ancora Branda — aveva ormai assunto il carattere di prodotto tradizionale con vocazione territoriale e presenza di alambicchi su tutto il territorio piemontese, in particolare nei castelli, nelle case aristocratiche e nelle grandi tenute agricole. A partire dalla seconda metà del XX secolo si dà inizio alla valorizzazione della «Grappa Piemonte» con la costituzione di un Consorzio che raggruppa i distillatori e ne stabilisce regole di attività. Con il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 la «Grappa di Piemonte» è stata iscritta per la prima volta nell'allegato II delle denominazioni geografiche comunitarie delle bevande spiritose. La disponibilità e l'abbondanza di vinacce fresche e fermentate hanno rappresentato lo stimolo per sviluppare in distilleria nuovi sistemi e metodologie di lavorazione. Le diverse tipologie di alambicco si sono avvicendate nel corso degli anni; l'alambicco più antico è quello a fuoco diretto, seguito poi dal sistema a caldaiette, dall'alambicco a bagnomaria piemontese e infine dall'apparecchio continuo. Di questi apparecchi il sistema a bagnomaria è forse il più rappresentativo della attività distillatoria regionale, l'alambicco continuo ha invece un utilizzo più recente anche se una nota storica ricorda l'apparecchio dei fratelli Stemmer di Torino che consentiva la distillazione in continuo delle vinacce già alla fine del XIX secolo. Questi apparecchi tradizionali nella regione Piemonte oggi coesistono spesso con i più veloci impianti a ciclo continuo e testimoniano la volontà di conservare la tradizionale artigianalità di questo mestiere, oltre alla ricerca e alla continua sfida per valorizzare i grandi aromi e sapori che nascono nei vigneti del Piemonte. L'attività distillatoria ha seguito inoltre la progressiva modernizzazione delle tecniche colturali ed enologiche che si sono sviluppate in Piemonte. In particolare i vitigni d'origine e i sistemi di produzione interagiscono fortemente con la qualità del distillato così che i tratti sensoriali della grappa piemontese rispecchiano opposti caratteri di gentilezza e severità. La produzione piemontese vanta grandi grappe da monovitigno, tra le quali quella ottenuta dalle vinacce aromatiche di Moscato, oppure dalle vinacce di uve a bacca nera come il Nebbiolo che garantiscono prodotti particolarmente strutturati. Ma l'enorme patrimonio dei vigneti piemontesi offre anche pregiate vinacce di uva Dolcetto, Arneis, Erbaluce, Grignolino, Freisa, Malvasia, Brachetto, Ruchè, Cortese ed altri preziosi vitigni. Le distillerie del Piemonte hanno quindi a disposizione della materia prima dalle caratteristiche uniche: nelle vinacce lavorate c'è l'odore e il sapore dei grappoli delle tante e diverse uve che vengono in ultimo conservati ed evidenziati nel passaggio attraverso l'alambicco. La tradizione, l'artigianalità e il «lambiccare» piemontese difende e tutela ancora oggi le proprie origini e i propri confini così come faceva quella Corporazione nata a Torino nel '700. In particolare l'Istituto Grappa Piemonte ne ha raccolto l'eredità e accoglie la maggior parte delle distillerie piemontesi, riunisce i mastri distillatori e allestisce numerosi appuntamenti ogni anno per promuovere la grappa regionale e l'antico fascino di ogni vitigno coltivato su questa terra;

f) disposizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali: decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297;

g) termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura: la «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte», deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi. Il termine «Grappa piemontese» o «Grappa del Piemonte» può essere completato dal riferimento:

a) al nome di un vitigno qualora sia stata ottenuta dalla distillazione di materie prime provenienti per almeno l'85 per cento in peso dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tale vitigno;

b) a non più di due vitigni, qualora siano state ottenute dalla distillazione di materie prime interamente provenienti dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali vitigni, che devono essere menzionati in etichetta in ordine ponderale decrescente. Non è consentita l'indicazione di vitigni utilizzati in misura inferiore al 15 per cento in peso;

c) al nome di un vino DOC, DOCG e IGT, qualora le materie prime provengono da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal caso è vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e *IGT)* (DOP, *IGP)* sia in sigla che per esteso. Non è consentito l'impiego del nome «Barolo» proprio della IG «Grappa di Barolo».

d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco. L'alambicco a bagnomaria può essere specificato come «Bagnomaria Piemontese».

Per le grappe che rispondono contemporaneamente a più riferimenti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)* deve comunque essere utilizzata una sola denominazione di vendita;

h) nome e indirizzo del richiedente: Istituto Grappa Piemonte - piazza Medici n. 8 - 14100 Asti.

15A01167

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «S. Domenico società cooperativa a r.l.», in Rosarno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, n. 694/2012, con il quale la società «S. Domenico società cooperativa a r.l.», con sede in Rosarno (RC), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sergio De Marco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2013, n. 511/2013, con il quale il dott. Sergio De Marco è stato sostituito dal dott. Francesco Michienzi.

Vista la nota del 2 dicembre 2013, pervenuta in data 4 dicembre 2013, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Gianluigi Mangione, nato a Palermo il 30 agosto 1969 e domiciliato in Roma, piazza della Libertà n. 20, in sostituzione del dott. Francesco Michienzi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01097

DECRETO 27 novembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Sociale Cultura e Libertà - Società cooperativa sociale a r.l.», in Africo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 7 luglio 2011, n. 314, con il quale la società "Cooperativa Sociale Cultura e Libertà – Società cooperativa sociale a r.l." con sede in Africo (RC) (c.f. 00676800808) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Andrea D'Agosto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 14 giugno 2012, n. 349, con il quale è stata nominata commissario liquidatore l'avv. Valentina Bozzelli, in sostituzione dell' avv. Andrea D'Agosto, rinunciatario;

Vista la nota dell'8 agosto 2014, pervenuta in data 3 settembre 2014, con la quale l'avv. Valentina Bozzelli ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitole;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Gianluigi Mangione, nato a Palermo il 30 agosto 1969 e domiciliato in Roma, piazza della Libertà n. 20, in sostituzione dell'avv. Valentina Bozzelli, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A01098
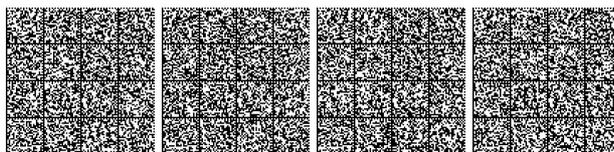
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA – CONSOB

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2015.

Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante: «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione».

LA BANCA D'ITALIA

E

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (Testo unico);

Visto l'art. 69 del Testo unico che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la CONSOB, i servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonché gli articoli 80 e 81 del Testo unico, che attribuiscono alla CONSOB il potere di disciplinare, d'intesa con la Banca d'Italia, i servizi di gestione accentrata;

Visti gli articoli 77 e 82 del Testo unico, che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla CONSOB la vigilanza sui sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e di gestione accentrata e sui soggetti che li gestiscono per il perseguimento delle finalità di rispettiva competenza;

Visto il provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008, recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale «I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole il momento in cui un ordine di trasferimento è immesso nel sistema medesimo»,e che prevede altresì che «La Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione del presente comma.»;

Ravvisata la necessità di adattare il quadro regolamentare nazionale ai mutamenti all'offerta dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziarie dei servizi di gestione accentrata rivenienti dall'adesione della Monte Titoli S.p.a. alla futura piattaforma di regolamento dei titoli pan-europea Target 2 Securities (T2S) gestita dall'Eurosistema;

Considerate le previsioni in tema di individuazione di identici momenti di definitività e di irrevocabilità da parte di sistemi che abbiano una comune infrastruttura di regolamento contenute nell'art. 48, comma 8, del regolamento n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012;

Considerata la specifica esenzione introdotta in tema di outsourcing dall'art. 30, comma 5, del predetto regolamento n. 909/2014, nel caso di esternalizzazione di attività e servizi a una entità pubblica, al ricorrere di determinate condizioni;

Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento agli interventi di modifica del provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008 rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare dell'una o dell'altra Autorità, d'intesa con l'altra;

EMANANO

il presente atto recante le modifiche al provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione».

L'atto recante le modifiche al provvedimento del 22 febbraio 2008 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2015

Il Governatore della Banca d'Italia: VISCO

Il Presidente della CONSOB: VEGAS

ALLEGATO

I. Il provvedimento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB in data 22 febbraio 2008 recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», è modificato come segue:

1. Al titolo I, parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'art. 2 (Definitività) è sostituito come segue:

«1. I gestori dei sistemi italiani per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera *m)*, n. 2 del decreto sulla definitività fissano, dandone adeguata pubblicità, il momento di immissione e quello di irrevocabilità di tali ordini nel sistema con modalità che ne assicurino l'esatta e oggettiva determinazione, nel rispetto dell'esigenza di contenere i rischi di regolamento e di assicurare l'unitarietà e la coerenza delle diverse fasi del processo di esecuzione degli ordini, e rendono trasparenti le regole che disciplinano i trasferimenti di titoli e di contante nei servizi di liquidazione.

2. Nei sistemi di garanzia a controparte centrale il momento di immissione non può precedere quello in cui la controparte centrale assume in proprio la posizione contrattuale da regolare.»;

all'art. 5 dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«4. I precedenti commi non si applicano alla esternalizzazione dei servizi di liquidazione e dei servizi di gestione accentrata da parte delle relative società di gestione a favore di una entità pubblica, sulla base di un apposito contratto quadro condiviso e formalizzato fra le parti che sia stato portato a conoscenza della Banca d'Italia e della CONSOB e in merito al quale le medesime autorità non abbiano sollevato obiezioni.».

II. Le modifiche apportate al provvedimento recante la «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione» entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01166
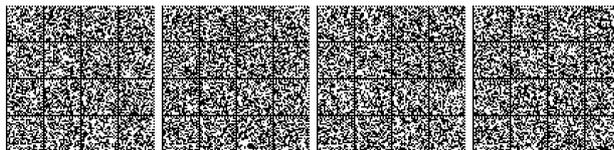
UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 2015.

Modifica allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 (G.U.R.I. n. 37 del 14 febbraio 1992) e successivamente modificato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1997 (G.U.R.I. n. 6 del 9 gennaio 1998), con decreto del rettore dell'8 febbraio 2001 (G.U.R.I. n. 86 del 12 aprile 2001), con decreto del rettore del 16 marzo 2007 (G.U.R.I. n. 77 del 2 aprile 2007), con decreto del rettore del 27 marzo 2013 (G.U.R.I. n. 78 del 3 aprile 2013);

Visto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2, ove applicabile, che prevede tra l'altro la modifica degli statuti delle università in materia organizzazione e di organi di governo di ateneo;

Visto la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 17 settembre 2014 con la quale è stata approvata la seguente modifica dello statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma:

«Lo statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma è modificato con l'aggiunta del seguente comma 10 all'art. 1:

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.»

Visto la nota rettorale del 26 novembre 2014 n. 1465 con la quale la suddetta modifica di Statuto è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Visto la nota del 19 dicembre 2014 n. 31361 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha formulato osservazioni alla suddetta modifica di Statuto;

Decreta:

È emanata la modifica di statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, il cui testo integrale è allegato al presente decreto come parte integrante.

La modifica di Statuto emanata con il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2015

Il Rettore: ONETTI MUDA

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA (CBM)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Carattere e finalità

1. L'Università Campus Bio-Medico di Roma (CBM) è disciplinata dal presente Statuto approvato con D.M. del 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Università CBM ha personalità giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi costituzionali, le norme del presente Statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia.

3. L'Università CBM promuove strutture tra di loro integrate di insegnamento universitario, di ricerca scientifica e di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla eccellente dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.

4. Al fine di una tutela delle finalità dell'Università CBM di Roma, sancite nel presente Statuto, l'Università adotta un Codice Etico che, in linea con i principi di lealtà e onestà di comportamento, è volto a regolare attraverso norme comportamentali l'attività istituzionale.

5. Il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università CBM è garantito dall'Associazione Campus Bio-Medico e dalla CBM S.p.a. che sono gli Enti promotori, e che assicurano la dotazione iniziale e contribuiscono al mantenimento dell'Ateneo.

6. Al funzionamento e allo sviluppo dell'Università CBM sono altresì destinate le tasse, i contributi e i contributi speciali versati dagli studenti, nonché ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

7. L'Università CBM può stipulare convenzioni o concludere accordi con altre università, con amministrazioni dello Stato e dell'Unione Europea, con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, e con organismi internazionali, per ogni forma di cooperazione e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

8. L'Università CBM può costituire o può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per la promozione, la realizzazione e lo sviluppo della ricerca, della didattica e per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

9. L'Università CBM non persegue fini di lucro.

10. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 2
Obiettivi formativi

1. Scopo dell'Università CBM è la formazione professionale ed umana degli studenti, nonché l'elevazione e la diffusione della cultura accademica nei settori di sua competenza, al servizio della società.

2. L'Università CBM si propone di dare agli studenti una profonda formazione che consenta una completa preparazione di alto livello conseguito attraverso l'integrazione nel corpo docente di esperti e ricercatori appartenenti anche ad altre Università, anche non italiane, con le quali si realizzeranno corsi integrati di studio, rapporti di collaborazione, cicli di lezioni, tele-conferenze e seminari specializzati a dimensione europea ed internazionale.

3. L'Università CBM è un luogo d'insegnamento, di ricerca, di studio, d'incontro e di proficua convivenza accademica tra docenti e studenti.

4. L'Università CBM promuove il senso della solidarietà, che impegna a porre prestigio professionale e autorevolezza al servizio del bene comune.

5. Il rispetto della libertà, con l'assunzione della conseguente responsabilità personale, è uno dei principi cui si ispira l'attività accademica dell'Ateneo. Tale principio presiede le relazioni tra le varie componenti della comunità accademica.

Art. 3
Strutture e Sedi

1. L'Università CBM ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie in altre città italiane ed europee.

2. L'Università CBM realizza i suoi fini istituzionali attraverso le proprie strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria, nonché attraverso le proprie strutture amministrative.

3. L'Università CBM programma e organizza l'attività delle proprie strutture secondo criteri di efficacia e di efficienza.

Art. 4
Titoli di Studio e altre Attività Istituzionali

1. L'Università CBM rilascia titoli di studio con valore legale previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria nonché certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di alta formazione, ai sensi della normativa vigente nazionale e comunitaria.

2. L'Università CBM può altresì attivare iniziative di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento in ambito culturale, scientifico, tecnico professionale anche mediante appositi contratti e convenzioni.

Art. 5
Diritto allo Studio

L'Università CBM, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme. Essa può svolgere servizi e interventi per il diritto allo studio sulla base di accordi e convenzioni con la Regione Lazio e altri enti territoriali, anche mediante assunzione di servizi in gestione diretta.

TITOLO II
GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 6
Organi Istituzionali

Gli organi dell'Università CBM sono:

il Consiglio di Amministrazione;

il Comitato Esecutivo;

il Presidente;

il Rettore;

il Senato Accademico;

il Nucleo di Valutazione;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

a) il Rettore;

b) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) cinque rappresentanti dell'Associazione Campus Bio-Medico;

d) cinque rappresentanti della CBM S.p.a.;

e) il Direttore Generale dell'Università CBM;

f) il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

2. Tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)*, il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, elegge il Presidente dell'Università CBM, ai sensi della lettera *a)* del punto 2 dell'art. 8.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato precedente.

5. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

6. Il Consiglio di Amministrazione s'intende regolarmente costituito quando il numero dei presenti non sia inferiore alla metà dei membri in carica; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le riunioni si potranno svolgere anche per audio/video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti; il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

8. La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al Direttore Generale dell'Università CBM, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal Consiglio.

Art. 8
Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell'Università CBM, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali.

2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge, su proposta degli Enti promotori, il Presidente tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 7;

b) può nominare, su proposta degli Enti promotori, sentito il Presidente, un Vice-Presidente tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 7, definendone le deleghe;

c) definisce e approva le strategie dell'Università CBM;

d) determina, sentito il Senato Accademico, l'indirizzo generale e i piani organizzativi e di sviluppo dell'Università per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 ed assume i provvedimenti conseguenti;

e) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, ivi compresi quelli del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

f) nomina il Rettore;

g) può nominare, tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università CBM, sentito il Rettore, un Prorettore alla Formazione Universitaria e un Prorettore alla Ricerca, di cui uno può essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere;

h) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Direttore Generale dell'Università CBM;

i) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

j) può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario Generale, specificandone compiti ed attribuzioni;

k) nomina, su proposta degli Enti promotori, il Collegio dei Revisori dei Conti;

l) nomina, sentito il Senato Accademico, il Nucleo di Valutazione di Ateneo;

m) nomina, sentito il Senato Accademico, il Collegio di Disciplina, designandone il Presidente; infligge le sanzioni disciplinari ovvero dispone l'archiviazione dei procedimenti nei confronti del personale docente, sulla base del parere vincolante del Collegio di Disciplina;

n) nomina, sentito il Rettore, i Presidi e le Giunte di Facoltà Dipartimentali;

o) può nominare, su proposta delle Giunte di Facoltà Dipartimentali, i Coordinatori delle attività di tutorato;

p) nomina, sentito il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e d'intesa con gli Enti Promotori, la Direzione del Policlinico;

q) delibera, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato Accademico per le materie di sua competenza, previo nulla-osta degli Enti promotori, lo Statuto e le relative modifiche;

r) approva il Codice Etico dell'Università CBM e le successive modifiche;

s) adotta, sentito il Senato Accademico e la Direzione del Policlinico per le materie di spettanza, i Regolamenti dell'Università concernenti in particolare:

il funzionamento generale delle strutture didattiche e di ricerca e del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico del personale;

t) delibera, sentito il Senato Accademico, circa l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei relativi corsi di laurea, di specializzazione e di dottorato;

u) delibera, su proposta del Senato Accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonché le relative modalità di copertura e di nomina;

v) delibera, su proposta del Senato Accademico, sul conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti d'insegnamento e di tutorato;

w) delibera, sentito il Senato Accademico, sull'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

x) delibera, sentito il Senato Accademico, sull'assegnazione di borse di studio e di perfezionamento per laureati finanziate anche con contributi di enti terzi;

y) determina, sentito il Senato Accademico, il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e fissa le relative modalità;

z) stabilisce, sentito il Senato Accademico, l'entità delle tasse universitarie, dei contributi e dei contributi speciali a carico degli studenti e le norme per la concessione di eventuali esoneri, sussidi e premi di studio;

aa) approva la programmazione e l'indirizzo, nonché le modalità organizzative e gestionali del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

bb) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti consultivi o operativi delegati dal Consiglio stesso; le norme relative al funzionamento ed alla composizione delle commissioni sono disposte nella delibera istitutiva.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri Organi.

Art. 9
Comitato Esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Comitato Esecutivo formato al massimo da sette membri, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente se nominato, dal Rettore, dal Direttore Generale dell'Università CBM, dal Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e da altri Consiglieri, scelti tra quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 7.

2. Al Comitato Esecutivo competono l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti e le attribuzioni appositamente demandate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10
Presidente

1. Il Presidente dell'Università CBM:

a) ha la legale rappresentanza dell'Università CBM verso i terzi ed in giudizio;

b) rappresenta l'Università CBM nei rapporti istituzionali;

c) vigila sul buon andamento e sul clima dell'Università, nonché sul funzionamento dei suoi Organi;

d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

e) verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, può delegare parte delle funzioni del Presidente al Vice-Presidente, se nominato.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, per età, tra i membri di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 7.

Art. 11
Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato una sola volta. Mentre svolge l'incarico di Rettore fa parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

2. Il Rettore:

a) sovrintende all'attività didattica e scientifica e cura l'osservanza delle relative disposizioni;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni di sua competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;

c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico dell'Università;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;

e) convoca e presiede il Senato Accademico;

f) ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del Direttore Generale dell'Università in presenza di impegni economici;

g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni più gravi della censura, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al Collegio di Disciplina;

i) può conferire a professori di ruolo dell'Università la delega per particolari questioni;

j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri Organi statutari.

3. Sentito il Rettore, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università CBM, un Prorettore alla Formazione Universitaria e un Prorettore alla Ricerca, di cui uno può essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere. I Prorettori durano in carica fino alla conclusione del triennio accademico del mandato del Rettore e possono essere riconfermati, ai sensi della lettera *g)* del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

Art. 12
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto:

a) dal Rettore, che lo presiede;

b) dal Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato;

c) dal Prorettore alla Ricerca, se nominato;

d) dai Presidi delle Facoltà dipartimentali attivate e in caso di impedimento dai Vice-Presidi;

e) dal Direttore Generale dell'Università CBM, con voto consultivo.

2. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le materie per le quali partecipa al Senato Accademico, con diritto di voto, il Presidente del Consiglio degli Studenti.

3. Il Direttore Generale dell'Università CBM o altro Dirigente Amministrativo a ciò delegato, esercita le funzioni di segretario verbalizzante della seduta.

4. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.

5. Nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università CBM, il Senato Accademico è organo di impulso e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo; in particolare formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine a:

a) gli indirizzi generali e i piani di sviluppo dell'Università CBM;

b) la nomina del Nucleo di Valutazione di Ateneo;

c) la nomina del Collegio di Disciplina;

d) l'approvazione e le modifiche dei Regolamenti di Ateneo;

e) le modifiche Statutarie;

f) l'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca e dei relativi corsi di studio;

g) la valutazione della conformità agli indirizzi generali delle attività svolte dalle strutture didattiche e di ricerca;

h) gli organici dei professori e dei ricercatori universitari;

i) il conferimento degli incarichi, affidamenti, supplenze e contratti di insegnamento e di tutorato;

j) l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti e enti anche non italiani;

k) l'assegnazione di borse di studio e di perfezionamento per laureati finanziate anche con contributi di enti terzi;

l) il numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e le relative modalità;

m) l'entità delle tasse universitarie, dei contributi e dei contributi speciali a carico degli studenti e le norme per la concessione di eventuali esoneri, sussidi e premi di studio.

Art. 13
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, e durano in carica tre anni.

Art. 14
Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai Dipartimenti, è costituito apposito Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione scientifica e didattica, composto ed operante secondo le modalità contenute nel Regolamento Generale d'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente e in raccordo con l'attività dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e la Ricerca (ANVUR).

2. Sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Nucleo di Valutazione, designandone il Presidente.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'Università, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'Università CBM.

4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni accademici ed è composto da cinque membri rinominabili.

Art. 15
Direttore Generale dell'Università CBM

1. Il Direttore Generale dell'Università CBM è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. Il Direttore Generale dell'Università CBM esercita le funzioni previste dall'ordinamento universitario, dalla legge e dal presente Statuto.

3. Ha un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di governo, negli atti e nei provvedimenti dell'Amministrazione Generale; è responsabile del funzionamento dell'Amministrazione Generale dell'Università CBM, compresa l'Amministrazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; sovrintende, verifica e coordina le attività dell'Amministrazione Generale e ne risponde nei confronti degli organi di governo.

4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università CBM.

5. È responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

6. Per quanto di sua competenza, coadiuva il Rettore nella gestione e nello sviluppo delle attività didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

Art. 16
Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

1. Il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti Promotori; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

2. È responsabile della gestione e dell'organizzazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e del personale ad esso afferente, incluso il personale universitario, per tutto quanto riguarda l'attività clinico-assistenziale.

3. L'affidamento e la revoca degli incarichi assistenziali al personale docente e non docente richiede il parere vincolante del Direttore Generale del Policlinico, che sintetizza la valutazione di tutta la Direzione del Policlinico. Per assicurare l'armonica integrazione tra attività didattiche, di ricerca e di assistenza sanitaria, nonché la loro sostenibilità economica, vengono disciplinate, con appositi atti regolamentari, le modalità di interazione tra la Direzione del Policlinico e gli organi accademici.

4. Esercita le relative funzioni manageriali nel rispetto delle direttive di programmazione e indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e dei principi organizzativi e funzionali da essi dettati.

5. È coadiuvato, nelle sue funzioni, dalla Direzione del Policlinico, nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera *p)* del punto 2 dell'art. 8.

Si avvale dell'Amministrazione Generale dell'Università CBM, coordinandosi con il Direttore Generale dell'Università CBM.

6. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza delle attività del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA

Art. 17
Strutture didattiche e di ricerca

1. L'attività didattica e di ricerca è svolta nell'Università CBM nelle strutture indicate e disciplinate nei Regolamenti di Ateneo.

2. Sono strutture dell'Università CBM per la didattica e la ricerca:

a) le Facoltà Dipartimentali;

b) il Centro Integrato di Ricerca;

c) le Scuole;

d) gli Istituti.

Art. 18
Facoltà Dipartimentali

1. Alle Facoltà Dipartimentali sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. Le Facoltà Dipartimentali sono costituite tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio.

3. Alle singole Facoltà Dipartimentali afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca.

4. Ai fini dell'immissione nei ruoli dell'Università, il personale docente è incardinato nella Facoltà dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facoltà dipartimentale è autorizzato dal Senato Accademico, su richiesta del singolo docente.

5. Le Facoltà Dipartimentali sono articolate nel Consiglio di Facoltà Dipartimentale e nella Giunta di Facoltà Dipartimentale. Il funzionamento delle Facoltà Dipartimentali è disciplinato nel Regolamento Generale d'Ateneo.

Art. 19
Presidi delle Facoltà Dipartimentali

1. I Presidi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, scegliendoli tra i professori di prima fascia a tempo pieno delle rispettive Facoltà Dipartimentali, ai sensi della lettera *n)* del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

2. I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati.

3. I Presidi rappresentano la Facoltà Dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà Dipartimentale.

4. I Presidi esprimono il parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendolo tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale medesima.

Art. 20
Consigli di Facoltà Dipartimentali

1. I Consigli di Facoltà Dipartimentali sono composti dal Preside che lo presiede e da tutti i professori di prima e seconda fascia e da una rappresentanza dei ricercatori eletta secondo le modalità previste nel Regolamento Generale d'Ateneo.

Possono partecipare ai Consigli di Facoltà Dipartimentali, con voto consultivo, i titolari di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, vengono invitati alle adunanze del Consiglio di Facoltà Dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei corsi di studio afferenti alla Facoltà Dipartimentale. Essi non entrano nel computo delle maggioranze richieste per la validità della seduta e delle deliberazioni.

2. I Consigli di Facoltà Dipartimentali:

a) curano la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati;

b) organizzano la didattica e, d'intesa con il Centro Integrato di Ricerca, le attività di ricerca della Facoltà Dipartimentale;

c) verificano l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente;

d) propongono al Senato Accademico l'assegnazione dei posti di ruolo per la Facoltà Dipartimentale;

e) approvano le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalle Giunte di Facoltà Dipartimentali.

Art. 21
Giunte di Facoltà Dipartimentali

1. Le Giunte di Facoltà Dipartimentali sono nominate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera *n)* del punto 2 dell'art. 8 del presente Statuto.

I componenti sono scelti tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.

Le Giunte di Facoltà Dipartimentali sono composte da:

il Preside, che presiede e convoca le sedute;

il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza;

il Coordinatore degli Studi;

il Coordinatore della Ricerca.

2. Le Giunte di Facoltà Dipartimentali:

a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa dei diversi corsi di studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli Organi di Governo dell'Università;

b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propongono al Senato Accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi;

c) approvano i piani di studio;

d) propongono al Senato Accademico la nomina dei Delegati di Corso di Studio, che rispondono alle Giunte di Facoltà Dipartimentali;

e) danno pareri al Senato Accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità;

f) approvano e propongono agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca delle Facoltà Dipartimentali da parte di soggetti pubblici e privati;

g) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio di Facoltà Dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà Dipartimentale.

3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Giunte di Facoltà Dipartimentali, può nominare uno o più coordinatori del Tutorato.

Art. 22
Centro Integrato di Ricerca

1. Il Centro Integrato di Ricerca (CIR) è la struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà Dipartimentali.

2. La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al Prorettore alla ricerca se nominato. Il funzionamento, l'organizzazione e la composizione delle strutture di governo del CIR sono stabiliti nel Regolamento Generale d'Ateneo.

3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche.

4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati Unità, Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.

Art. 23
Scuole

1. Le Scuole sono strutture per la formazione post lauream, l'alta formazione e la specializzazione.

2. L'attivazione o la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

3. L'organizzazione e il funzionamento delle Scuole sono disciplinati dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dai Regolamenti di Ateneo e dai relativi Regolamenti delle Scuole approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 24
Istituti

1. Gli Istituti sono strutture interfacoltà dipartimentali, istituite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delegate a orientare, coordinare e promuovere, fatte salve le competenze delle Facoltà Dipartimentali, le attività didattiche e di ricerca svolte dal personale docente afferente alle Facoltà Dipartimentali, in determinati settori scientifico-disciplinari identificati come strategici per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Università.

2. L'attivazione o la disattivazione degli Istituti sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

3. Il Direttore d'Istituto riferisce al Rettore. L'organizzazione e il funzionamento degli Istituti sono disciplinati dai Regolamenti di Ateneo e dai relativi Regolamenti degli Istituti approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 25
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

1. Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico costituisce parte integrante dell'Università CBM e le sue attività sono strettamente collegate a quelle della Facoltà di Medicina e chirurgia. Il Policlinico universitario, con le strutture ad esso afferenti, è un ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il Policlinico Universitario è organizzato e gestito in analogia ai principi delle norme vigenti, tenuto conto dei fini istituzionali, nonché da quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. Il Policlinico Universitario è una gestione speciale dell'Università CBM soggetto al governo del Consiglio di Amministrazione tramite le direttive indicate al Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Ha un proprio distinto bilancio, consolidato al bilancio generale dell'Università CBM, e redatto secondo i criteri generali fissati dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le norme di legge e con quanto previsto nei protocolli d'intesa con la Regione Lazio ed eventualmente con altre Regioni.

4. La composizione e il funzionamento della Direzione del Policlinico e la gestione dello stesso sono disciplinati dal Regolamento del Policlinico.

TITOLO IV
PROFESSORI E RICERCATORI - PERSONALE NON DOCENTE - STUDENTI

Art. 26
Professori e Ricercatori

1. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di prima e seconda fascia, da ricercatori e da professori a contratto.

2. La dotazione organica dei professori universitari e dei ricercatori è fissata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico nel rispetto delle norme vigenti.

3. Ai professori ed ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico, in armonia con i principi sanciti dal presente Statuto e tenuto conto della natura dell'Università CBM.

4. Il trattamento economico dei professori a contratto e la disciplina della loro attività sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Art. 27
Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nomina i componenti del Collegio di Disciplina, designandone il Presidente.

Il Collegio dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della vigente normativa in materia.

4. Il Collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. Il Presidente è designato tra i tre professori ordinari.

5. Il Collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal Presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal Presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal Presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

6. Il Rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dà l'avvio del procedimento e trasmette gli atti al Collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il Rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del Collegio di Disciplina.

7. Il Collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il Consiglio di Amministrazione che, e in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 28
Personale non docente

1. La dotazione organica, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale non docente sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono disciplinati, nel rispetto della normativa vigente, da apposito regolamento.

Art. 29
Studenti e tasse

1. Gli studenti partecipano all'organizzazione delle attività dell'Università CBM attraverso le proprie rappresentanze secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduità e diligenza i corsi e i seminari, e le relative esercitazioni. La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori.

3. L'importo delle tasse universitarie e dei contributi è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

5. L'Università CBM può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attività connesse ai servizi dell'Ateneo.

Art. 30
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti, uno per ciascun corso di studio. La perdita dello status di studente presso l'Università CBM comporta la decadenza della qualifica di rappresentante.

2. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli Organi e delle strutture dell'Università, e funzioni di coordinamento rispetto all'attività dei rappresentanti degli studenti.

3. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente è il rappresentante degli studenti in Senato Accademico.

4. Il Consiglio degli studenti predispone il Regolamento per il proprio funzionamento e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente resta in carica due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.

TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 31
Disposizioni comuni

1. Le fonti normative dell'Università CBM sono, oltre alle disposizioni del presente Statuto e, in quanto applicabili, alle norme di legge in materia universitaria, i seguenti Regolamenti:

a) Regolamento Generale di Ateneo;

b) Regolamento Didattico di Ateneo;

c) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) Regolamento del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

2. Il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamenti per ulteriori specifiche materie.

Art. 32
Disposizioni transitorie e finali

1. Qualora l'Università CBM dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale residuo attivo di liquidazione sarà devoluta all'Associazione Campus Bio-Medico.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia -in quanto applicabili- alle disposizioni di legge.

3. La composizione del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di Governo rimane invariata sino alla scadenza attuale del mandato.

4. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del Decreto Rettorale di emanazione.

15A01127

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 3 febbraio 2015.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle università;

Visto il decreto rettorale del 27 marzo 2012 n. 339 con il quale è stato emanato lo Statuto di Ateneo adeguato ai sensi della legge n. 240/10;

Visto il decreto rettorale del 14 giugno 2013 n. 892 recante la modifica allo Statuto sopra indicato;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, nelle sedute del 25 luglio e 30 settembre 2014, hanno rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato le proposte di modifiche dello Statuto;

Preso atto che lo statuto così modificato è stato trasmesso in data 2 ottobre 2014 prot. 24181 e recapitato al M1UR nella posta certificata studiuniversitari@postacert.istruzione.it nella medesima data;

Preso atto che il termine previsto dalla legge n. 240/10 è decorso in assenza di formali rilievi di legittimità e merito da parte del Ministero;

Richiamato l'art. 6 della legge n. 168/89 che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

Lo Statuto è modificato così come riportato nel testo allegato al presente decreto.

Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto emanato con il presente decreto, è abrogato il vigente Statuto emanato con decreto rettorale del 14 giugno 2013 n. 892.

Cagliari, 3 febbraio 2015

Il Rettore: MELIS

Allegato

STATUTO

TITOLO I

Principi generali

Art. 1.

Finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi di Cagliari, di seguito denominata "Università" o "Ateneo", è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione critica e diffusione delle conoscenze. L'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale ed economico sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'Università, attraverso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, svolge altresì l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca e con essi integrata.

3. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali in piena autonomia, in conformità ed in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.

4. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

Art. 2.

Autonomia

1. L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente Statuto. L'Università opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attività delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

Art. 3.

Principi

1. L'Ateneo persegue le proprie finalità istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attività nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza delle informazioni e dei processi e di responsabilità verso la collettività.

2. L'attività di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e nel rispetto del processo formativo degli studenti.

4. Le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della libertà di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.

5. Nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo Statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attività didattica.

6. L'Università garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso.

7. L'Università promuove e valorizza la qualità ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attività ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalità amministrativa.

8. Il rapporto tra l'Amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca è definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attività.

9. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

10. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una più funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Università utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.

Art. 4.

Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università e Centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze.

2. L'Università promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipulazione di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca.

3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità, anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.

4. L'Ateneo collabora con la Regione Autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.

5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attività formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo può partecipare a società di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi, agevolando, anche con specifiche premialità, gli studenti capaci e meritevoli.

2. L'Università favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Università organizza i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

3. L'Università garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilità nelle attività lavorative, culturali, didattiche e di ricerca, favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilità, la fruizione e la partecipazione delle stesse.

4. L'Università garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonché per attività di iniziativa studentesca, secondo modalità definite in un apposito regolamento.

Art. 6.

Ricerca scientifica

1. L'Università favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di Enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base quale attività fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti.

3. L'Università promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.

4. L'Università assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.

Art. 7.

Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.

2. L'Università favorisce le attività di tutorato e gestisce, in forma diretta ed indiretta, corsi di orientamento agli studenti, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori, nonché attività destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

3. L'Università cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalità che riterrà più opportune. L'Università può altresì partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

5. L'Università istituisce a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento anche all'estero. Istituisce altresì le borse di studio necessarie per i corsi di dottorato.

6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai Corsi di studio, l'Università può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.
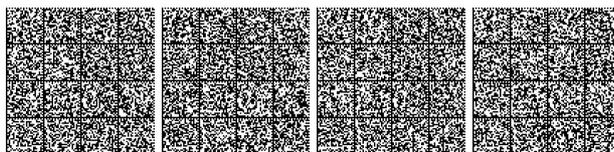
TITOLO II

Organi dell'Università

Art. 9.

Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università:

Il Rettore;

il Senato Accademico;

il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Nucleo di Valutazione;

il Direttore Generale.

Art. 10.

Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università a ogni effetto di legge.

2. Il Rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo.

3. Il Rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane. La durata del suo mandato è pari a sei anni e il mandato non è rinnovabile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito:

a) dai professori di ruolo in servizio;

b) dai ricercatori a tempo indeterminato;

c) dal personale di cui all'articolo 22 e all'articolo 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria;

d) dal personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) dagli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Corso di studio o di classe, nei Consigli di Facoltà, nei Collegi delle Scuole di dottorato e nei Consigli delle Scuole di specializzazione. Qualora il numero degli studenti che partecipano al voto sia superiore al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e *d)* con le relative ponderazioni, il voto della componente studentesca è ponderato a sua volta nella misura del 15%.

6. Le elezioni del Rettore sono indette dal professore decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato. Le procedure per l'elezione sono disciplinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo, che in tutti i casi dovrà prevedere l'elezione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, così come definiti ai commi precedenti, nelle prime due votazioni e, nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale quorum, l'elezione a maggioranza, secondo sistemi di ballottaggio. Il Regolamento Elettorale di Ateneo dovrà prevedere le modalità di presentazione delle candidature.

7. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo Rettore devono essere indette dal professore decano per ruolo entro 60 giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia.

Art. 11.

Prerogative e competenze del Rettore

1. Il Rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

b) propone al Senato Accademico, sentita la commissione etica, una rosa di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) emana con propri decreti lo Statuto e i Regolamenti;

d) propone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal Senato Accademico, il documento di programmazione di Ateneo, con previsione almeno triennale;

e) propone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale e i conti consuntivi, sentito il Senato Accademico e coadiuvato dal Direttore Generale;

f) propone al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, la nomina del Direttore Generale;

g) propone al Senato Accademico la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

h) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione, ad eccezione della componente studentesca, e la nomina del coordinatore;

i) designa, sentito il Senato Accademico, il Garante degli Studenti;

j) nomina la Commissione Etica, sulla base delle indicazioni del Senato Accademico;

k) propone al Senato Accademico la nomina dei componenti del Comitato Unico di Garanzia;

l) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, sentito il parere del Collegio di disciplina e, per le sanzioni superiori alla censura, trasmette gli atti al Collegio di disciplina;

m) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il Rettore informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze.

2. In caso di necessità e comprovata urgenza, il Rettore può assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva.

3. Il Rettore nomina, tra i professori di prima fascia di ruolo a tempo pieno, il Prorettore Vicario che, in caso di impedimento o di assenza, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del Prorettore Vicario, le sue funzioni vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo nel Senato Accademico.

4. Il Rettore può nominare tra i professori di ruolo, sentito il Senato Accademico, Prorettori delegati cui attribuisce specifiche competenze.

Art. 12.

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.

2. Sono attribuite al Senato Accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca.

3. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore ed è costituito, su base elettiva, da 23 componenti nominati con decreto del Rettore sulla base dei seguenti criteri:

a) 6 Direttori di Dipartimento eletti, dai docenti di ruolo, in collegi distinti per Facoltà, in modo da rappresentare le diverse aree scientifico disciplinari dell'Ateneo. Ogni docente vota nel collegio di una sola Facoltà;

b) 11 docenti di ruolo, appartenenti a Dipartimenti diversi in rappresentanza delle aree scientifico disciplinari, che non ricoprano la

carica di Direttore di Dipartimento e Presidente del Consiglio di Facoltà eletti, tra i Dipartimenti che non hanno espresso i Direttori di cui alla lett. *a)*, in collegi distinti;

c) 4 rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo;

d) 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

4. L'elezione dei componenti di cui alle lett. *a)* e *b)* avviene in due turni distinti. I procedimenti e le modalità per l'elezione e per l'eventuale sostituzione dei componenti del Senato Accademico sono disciplinati dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

5. Alle sedute del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale; quest'ultimo svolge le funzioni di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

Art. 13.

Competenze e funzioni del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico:

a) nomina, all'interno della rosa di candidati presentata dal Rettore, i componenti del Consiglio di Amministrazione. La proposta deve essere approvata, a scrutinio palese, da una maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto;

b) formula pareri e proposte in ordine agli obiettivi e alle linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio, al fine della programmazione triennale e della predisposizione del bilancio preventivo annuale e triennale. Esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale;

c) esprime parere obbligatorio sul documento di individuazione del fabbisogno del personale docente e tecnico amministrativo proposto dal Consiglio di Amministrazione;

d) esprime parere obbligatorio sul conto consuntivo, per le materie di competenza, prima che venga sottoposto dal Rettore all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) formula al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle deliberazioni adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, le proposte e i pareri obbligatori attinenti all'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti, Facoltà e centri di ricerca, nonché quelli relativi all'offerta formativa annuale ai diversi livelli;

f) propone al Consiglio di Amministrazione i criteri di ripartizione delle risorse, tra i Dipartimenti, per il funzionamento ordinario e la ricerca e, tra le Facoltà, per le attività didattiche;

g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compresi quelli di tipo organizzativo di competenza dei Dipartimenti e delle Facoltà, in materia di didattica e di ricerca, ad eccezione del regolamento di amministrazione e contabilità, di competenza del Consiglio di Amministrazione;

h) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento Generale di Ateneo;

i) esprime parere sul conferimento dell'incarico al Direttore Generale;

j) nomina, su proposta del Rettore, i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

k) designa, su proposta del Rettore, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e propone al Consiglio di Amministrazione i relativi compensi;

l) esprime parere sulla designazione del Garante degli studenti;

m) formula indicazioni in ordine alla nomina dei componenti della Commissione Etica;

n) nomina, su proposta del Rettore, i componenti del comitato Unico di Garanzia;

o) nomina i membri del Collegio di Disciplina;

p) può presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l'elezione del Rettore, una proposta di mozione motivata di sfiducia al Rettore, decorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Senato e si intende accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di accoglimento della mozione e fino all'elezione del nuovo Rettore le funzioni del Rettore sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo nel Senato Accademico;

q) delibera, su proposta del Rettore o di almeno 1/3 dei senatori, a maggioranza di almeno 60% dei suoi componenti, la decadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

r) delibera, su proposta del Rettore o di almeno 1/3 dei senatori, le modifiche dello Statuto, a maggioranza del 60% degli aventi diritto al voto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione adottato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

s) autorizza annualmente la riduzione dell'impegno didattico del Rettore, del Prorettore vicario e dei Prorettori delegati;

t) delibera, privilegiando i Dipartimenti affini sotto il profilo scientifico disciplinare, sulle richieste di afferenza ai Dipartimenti presentate da professori e ricercatori, in caso di rigetto delle medesime da parte dei Consigli di Dipartimento;

u) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

v) può comminare, su proposta del Rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del Collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del Codice Etico che vanno: dal richiamo scritto, fino ad arrivare , nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

w) esprime parere obbligatorio sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 legge n. 240/2010.

Art. 14.

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attività amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realtà organizzative e scientifiche dell'Ateneo;

c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo né rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado con gli altri membri del Consiglio e con i membri del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, con il Rettore e il Direttore Generale;

d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo.

I componenti di cui alle lett. *b)* e *c)* sono designati dal Senato Accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal Rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la Commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale; quest'ultimo svolge le funzioni di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, né possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico.

4. In caso il Rettore cessi anticipatamente dalla carica, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Prorettore Vicario. Nel caso
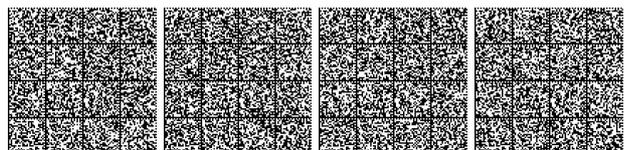
di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal consigliere professore ordinario più anziano per ruolo.

Art. 15.

Competenze e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva, previo parere del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale d'Ateneo, il bilancio annuale e triennale ed i conti consuntivi, nonché il documento di programmazione annuale e triennale del personale;

b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione;

c) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti e Facoltà e l'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli;

d) delibera, previo parere del Senato Accademico, sulla costituzione, modifica e disattivazione di centri dipartimentali, interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

e) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei Dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonché sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato;

f) approva i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti interni;

g) adotta il Regolamento Amministrativo-Contabile e le sue eventuali modifiche;

h) conferisce, sentito il Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore, ne revoca l'incarico risolvendo conseguentemente il contratto;

i) approva gli indirizzi dell'attività del Direttore Generale sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo;

j) nomina, su proposta del Rettore, il coordinatore ed i componenti del Nucleo di Valutazione ad eccezione della componente studentesca;

k) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla retribuzione del Direttore Generale e, acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle indennità di carica dei componenti degli organi di governo e di controllo di Ateneo e sui gettoni di presenza per i componenti degli organi collegiali;

l) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori la sanzione o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del Collegio di disciplina;

m) sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti, delibera i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi a carico degli studenti;

n) delibera sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art.3 legge n. 240/2010, previo parere obbligatorio del Senato.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Collegio è composto da:

a) 1 magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, che ne assume la presidenza;

b) 2 componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) 2 componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR.

Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari ed è rinnovabile una sola volta.

5. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 17.

Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il Nucleo è composto da:

a) 7 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:

il Coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo;

4 componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno 2 individuati tra esperti nel campo della valutazione;

2 docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo.

b) 2 studenti eletti dal Consiglio degli Studenti, con voto limitato ad uno.

3. Le norme relative al funzionamento del Nucleo sono stabilite con apposito regolamento.

4. Il Nucleo di Valutazione:

a) definisce i criteri ed i parametri di riferimento della valutazione, in conformità a quanto previsto dal Sistema di Valutazione Nazionale;

b) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, nonchè la qualità dei servizi agli studenti, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti studenti istituite in ciascuna Facoltà ai sensi dell'art. 40;

c) verifica la produttività della ricerca svolta dai Dipartimenti;

d) valuta la congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della legge n. 240/10;

e) valuta i risultati conseguiti dalle strutture e dal personale ai sensi della normativa vigente;

f) provvede a rendere pubblici atti, criteri e valutazioni, anche relative alla didattica, in forma singola e aggregata, nel rispetto delle norme relative alla trasparenza degli atti amministrativi ed alla tutela della riservatezza delle persone;

g) elabora e trasmette il proprio rapporto annuale al Rettore, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

5. L'Università assicura al Nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonché il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 18.

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico. Il Direttore Generale può nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

3. Il contratto è stipulato per la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione e dal Rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del

personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

5. Il Direttore Generale, inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente Statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;

e) adotta gli atti di impegno della spesa, sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilità.

6. Il Direttore Generale presenta annualmente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

7. Il Direttore Generale può, in assenza del vicedirettore, designare tra i Dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III

Altri organismi dell'Università

Art. 19.

Garante degli Studenti

1. Il Garante degli Studenti è l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari.

2. Il Garante degli Studenti è un magistrato o un avvocato a riposo, nominato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

3. Il Garante degli Studenti dura in carica tre anni e non è immediatamente riconfermabile. Può essere revocato, con provvedimento del Rettore, sentito il Senato Accademico, a causa di inadempienze, irregolarità o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Garante degli Studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano col Garante degli Studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone.

6. Il Garante degli Studenti informa, con cadenza almeno annuale, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta.

Art. 20.

Commissione Etica

1. La Commissione Etica è un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del Codice Etico e delle prassi interpretative.

2. La Commissione è composta da 3 membri, anche esterni all'Università, nominati dal Rettore, sulla base delle indicazioni del Senato Accademico, nel rispetto delle pari opportunità di genere. Il più anziano per età svolge le funzioni di Presidente. Il Rettore, sulla base delle indicazioni del Senato Accademico, nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari.

3. La Commissione:

a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;

b) segnala al Rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del Codice Etico, per i successivi provvedimenti di competenza;

c) può sottoporre al Senato Accademico proposte di revisione o di integrazione del Codice Etico.

4. Gli atti della Commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 21.

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario è l'organismo che coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato è composto:

a) dal Rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;

b) da 2 membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da 2 studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti;

d) dal Direttore Generale o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

3. Il Comitato:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva;

e) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Comitato è costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.

Art. 22.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.

2. Il Consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

a) attività e servizi didattici;

b) diritto allo studio;

c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.

3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:

a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;

b) le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.

4. Il Consiglio degli studenti può inoltre esprimere parere sul documento di programmazione triennale e sul bilancio di Ateneo.

5. Qualora le proposte e i pareri del Consiglio degli studenti, di cui al comma 3, non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono essere motivate.

6. Il Consiglio è composto:

a) dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;

b) dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;

c) dai rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione;

d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;

e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale per il diritto allo studio;

f) da 3 studenti per Facoltà eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni Consiglio di Facoltà tra gli stessi rappresentanti;

g) da 1 rappresentante per Facoltà degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato e alle Scuole di specializzazione, eletti, con una sola preferenza, dai rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi in ogni Consiglio di Dipartimento partecipante alla Facoltà.

7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il Consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

8. Il Consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno un Presidente e può eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

9. L'attività del Consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal Rettore, sentito il Senato Accademico.

10. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Art. 23.

Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia è l'organismo istituito per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.

2. Il Comitato è composto da 1 componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal Rettore con proprio decreto, previa delibera dal Senato Accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

3. Il Comitato è presieduto da un delegato del Rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunità ed adeguata esperienza in materia di mobbing e contrasto alle discriminazioni.

4. Il Comitato:

a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e distribuzione del lavoro, effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo;

b) promuove il rispetto delle pari opportunità di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali;

c) contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo;

d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.

Art. 24.

Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.

2. Il Collegio è composto da 7 docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, di cui 3 professori ordinari, 2 professori associati e 2 ricercatori a tempo indeterminato, nonché da tre componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, nominati dal Senato Accademico. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunità di genere con una percentuale almeno del 30%.

3. Svolge funzioni di Presidente il professore ordinario più anziano per ruolo.

4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contraddittorio in condizioni di parità.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV

Strutture didattiche e di ricerca

Art. 25.

Strutture didattiche e di ricerca

1. L'Università si articola al proprio interno in Dipartimenti, Facoltà, Corsi di Studio, nonché nelle altre strutture previste dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 26.

Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i Dipartimenti assumono i compiti conseguenti.

2. I Dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream, nel rispetto del principio di autonomia.

3. I Dipartimenti promuovono l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

4. Ai Dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal Consiglio di dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari culturalmente omogenei. Nel caso in cui il Consiglio di dipartimento non approvi la richiesta di afferenza, il Senato Accademico delibera l'afferenza sulla base della richiesta adeguatamente motivata del docente. L'afferenza viene disposta con decreto del Rettore e può essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere favorevole del Senato Accademico.

5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al Dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento.

6. Nell'assegnazione ai Dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione ex post delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terrà inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai Corsi di studio ai quali il Dipartimento contribuisce con la propria docenza, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di Finanziamento Ordinario.

7. L'istituzione di nuovi Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. La proposta dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a 45 unità. Nel caso in cui il numero di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento scenda al di sotto dei limiti di legge entro il termine massimo di 1 anno deve essere disattivato.

8. I Dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinità disciplinare e per attività formative comuni, a strutture di raccordo denominate Facoltà, aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche.

9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di dipartimento. Per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale il Consiglio di dipartimento, con la stessa maggioranza, può deliberare la proposta di costituzione di Centri dipartimentali ed interdipartimentali, anche interateneo, da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei Centri interdipartimentali deve necessariamente indicare il Dipartimento di riferimento, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Le Sezioni di ricerca ed i Centri dipartimentali e interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.

Art. 27.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

il Consiglio di dipartimento;

il Direttore di dipartimento;

la Giunta di dipartimento;

Art. 28.

Il Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio è composto:

a) dal Direttore;

b) dai professori ed i ricercatori, compresi i professori straordinari ed i ricercatori a tempo determinato, afferenti al Dipartimento;

c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lett. *a)* e *b)*;

d) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca ed alle Scuole di Specializzazione la cui gestione è affidata al Dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il Dipartimento.

La componente di cui alla lett. *d)* è pari al 15% dei componenti il Consiglio.

Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

Art. 29.

Competenze e funzioni del Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento:

a) in coerenza con le linee programmatiche di Ateneo, approva il piano triennale delle attività di ricerca, da aggiornare annualmente, nonché la relazione consuntiva dei docenti del Dipartimento. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il Dipartimento ha la disponibilità. Collabora con i Consigli di Facoltà e i Consigli di corso di studio e di classe nella definizione delle attività didattiche;

b) approva la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del Dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

c) propone alle Facoltà, anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'istituzione e la modifica dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentita la componente studentesca della Commissione paritetica della Facoltà interessata, ovvero secondo modalità definite nel regolamento didattico;

d) propone alle Facoltà, anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione di corsi di studio, impegnandosi a garantire le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti stabiliti dal Ministero e garantendo, nei limiti stabiliti da apposito regolamento, la copertura dei crediti di base e caratterizzanti presenti nell'offerta formativa;

e) comunica annualmente ai Consigli di Facoltà la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, dando priorità alla copertura dei corsi di laurea ed in particolare degli insegnamenti di base e caratterizzanti;

f) delibera, nel rispetto nelle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei docenti di prima e di seconda fascia, sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca; delibera altresì sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni;

g) delibera sulle richieste di afferenza presentate dai docenti;

h) delibera sulle richieste di congedo e aspettativa dei docenti per motivi di studio o di ricerca;

i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali;

j) delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo;

k) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

l) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Le delibere sulle materie di cui alle lettere *g)* ed *h)* sono assunte con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo.

3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può delegare a favore della Giunta le competenze di cui alle lettere *i)* e *j)*.

Art. 30.

Il Direttore di dipartimento

1. Il Direttore di dipartimento è eletto dal Consiglio tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e secondo sistemi di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda.

3. La carica di Direttore e Vicedirettore è incompatibile con le cariche di: Rettore, componente del Nucleo di Valutazione, Presidente del consiglio di facoltà, Coordinatore di corsi di studio o di classe. Quella di Direttore è altresì incompatibile con quella di Direttore e Coordinatore delle scuole e dei corsi di dottorato.

4. Il Direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 31.

Competenze e funzioni del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere.

2. Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) presenta al Consiglio per l'approvazione il piano annuale e triennale delle attività di ricerca, sentiti i coordinatori di Sezione e i responsabili dei centri di ricerca, la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1 lett. *j)*;

c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del Consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) propone al Consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento;

e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal Dipartimento;

f) formula proposte al Consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;

g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Il Direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal Regolamento di Dipartimento ad altri organi dipartimentali.

3. In caso di necessità e urgenza il Direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 32.

La Giunta di dipartimento

1. La Giunta è composta:

a) dal Direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;

b) da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, non inferiore a 5 e non superiore a 11 nominati, su proposta del Direttore, dalla componente docente del Consiglio di dipartimento a maggioranza qualificata del 60% degli aventi diritto; ove non si raggiunga tale maggioranza, la votazione avviene con voto limitato ad 1/3 dei nominativi da designare, secondo modalità disciplinate dal Regolamento Elettorale di Ateneo. Il numero dei docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato, all'interno della Giunta, può essere elevato a 15 nei Dipartimenti con un numero di afferenti superiore a 60.

c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai Corsi di dottorato ed alle Scuole di Specializzazione;

d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.

I componenti di cui alla lett. *b)* devono essere, in misura non inferiore al 60%, professori ordinari ed associati.

2. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario del Dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.

Art. 33.

Competenze e funzioni della Giunta

1. La Giunta:

a) collabora con il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni;

b) esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio;

c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal Consiglio ed ogni altra funzione assegnata dal regolamento di dipartimento.

Art. 34.

Le Facoltà

1. Le Facoltà sono le strutture di raccordo tra più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti.

2. Nel caso in cui i Dipartimenti afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, le Facoltà assumono la responsabilità dei compiti conseguenti, secondo modalità concordate con la RAS, garantendo l'inscindibilità ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.

3. Le Facoltà sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo Statuto dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario.

4. L'istituzione delle Facoltà è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, a maggioranza non inferiore al 60% degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione può essere presentata da almeno 2 Dipartimenti ed è deliberata a maggioranza del 60% dei componenti dei rispettivi Consigli.

Art. 35.

Organi delle facoltà

1. Sono organi della Facoltà:

il Consiglio di facoltà;

il Presidente del consiglio di facoltà;

la Giunta, ove istituita;

la Commissione paritetica.

Art. 36.

Il Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) dal Presidente;

b) dai Direttori dei Dipartimenti aggregati nella Facoltà, o da loro delegati;

c) da un numero di docenti di ruolo, non superiore a 30, sulla base delle proposte dei Dipartimenti partecipanti approvate dal Senato Accademico e comunque in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti che partecipano alla Facoltà. Rientrano tra i componenti:

c1) i coordinatori dei corsi di studio o di classe di cui all'art. 45, di competenza nella Facoltà;

c2) in rapporto al contributo di crediti didattici connessi con gli insegnamenti di competenza di ogni Dipartimento, docenti di ruolo che svolgono attività didattica nella Facoltà, facenti parte delle Giunte degli stessi Dipartimenti, oppure responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste. Detti docenti sono eletti dalla componente docente del Consiglio del Dipartimento di appartenenza, secondo modalità definite nel Regolamento Elettorale di Ateneo. Per la determinazione della componente elettiva spettante ad ogni Dipartimento, si scomputano i Coordinatori dei Corsi di Studio o di Classe.

d) da una rappresentanza eletta dagli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà, pari al 15% del numero complessivo dei componenti del Consiglio.

2. I docenti che non svolgono attività didattica nella Facoltà non possono far parte del Consiglio, fatta eccezione per i Direttori di Dipartimento. Ogni docente può far parte di un solo Consiglio di Facoltà, tale opzione va esercitata entro 5 giorni dalla data delle elezioni.

3. I componenti eletti del Consiglio di Facoltà durano in carica 3 anni, ad eccezione della componente studentesca che dura in carica 2 anni.

4. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei Direttori di Dipartimento o dei Coordinatori dei Corsi di Studio o di Classe il neoeletto subentra nel Consiglio.
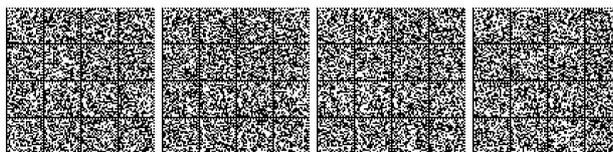
5. Nel caso in cui i componenti eletti cessino di appartenere alla Giunta di Dipartimento, o non svolgano più attività didattica nell'ambito della Facoltà, il Dipartimento provvede all'elezione dei sostituti.

6. Le modalità di variazione della composizione del Consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio saranno definite in via regolamentare dal Senato Accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.

Art. 37.

Competenze e funzioni del Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio:

a) definisce, in linea con le determinazioni dell'Ateneo, gli obiettivi e le politiche programmatiche sulle attività didattiche, considerate le proposte dei Dipartimenti e dei Consigli dei corsi di studio o di classe;

b) propone ai Dipartimenti e quindi al Senato accademico l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio;

c) esprime parere sulle proposte relative all'offerta formativa, e sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di studio presentate dai Dipartimenti, sentiti i Consigli di corso di studio e di classe e la commissione partitetica di Facoltà e le trasmette agli organi competenti;

d) ai fini di una razionalizzazione nell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, può esprimere richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, deliberato dai Dipartimenti in relazione alle esigenze didattiche espresse dai Consigli di Corso di Studio e di classe.

Ai medesimi fini, può presentare proposte al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico;

e) bandisce i contratti per attività di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi, considerate le proposte dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di Studio o di Classe. La selezione avviene a cura dei Dipartimenti cui afferisce il maggior numero di ordinari ed associati del SSD per il quale è stato bandito l'incarico;

f) può segnalare ai Dipartimenti e al Consiglio di amministrazione esigenze didattiche in relazione alle istanze di reclutamento e alle proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;

g) definisce la programmazione, per ciascun anno accademico, dei servizi di segreteria didattica, di orientamento e di tutorato e di tutti gli altri servizi a supporto delle attività didattiche.

2. Il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 38.

Il Presidente del consiglio di facoltà

1. Il Presidente è eletto tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nella Facoltà. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Direttore di dipartimento e Coordinatore di corso di studio o di classe.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio di facoltà, la votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda.

3. Il Presidente convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori, il Consiglio di facoltà e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; cura i rapporti con i Dipartimenti ed i corsi di studio o di classe; sovraintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attività formative.

4. Il Presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, presenti in Consiglio di facoltà, un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente è nominato con decreto del Rettore.

Art. 39.

La Giunta di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà, in considerazione della complessità dell'attività didattica svolta nella struttura, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti l'istituzione di una Giunta.

2. La Giunta è composta:

a) dal Presidente del consiglio di facoltà, che la convoca e la presiede e dal vicepresidente;

b) da 5 professori eletti dalla componente docente del Consiglio di facoltà tra i Coordinatori dei corsi di studio.

3. La Giunta collabora con il Presidente del consiglio di facoltà nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio.

Art. 40.

La Commissione paritetica

1. Presso ogni Facoltà è istituita una Commissione paritetica docenti studenti con funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica complessiva.

2. La Commissione paritetica è presieduta dal Presidente del consiglio di facoltà o da un suo delegato ed è composta da:

a) 2 docenti designati dal Consiglio di facoltà tra i docenti del Consiglio medesimo. La relativa delibera è assunta senza la partecipazione della componente studentesca;

b) 3 studenti, eletti tra i rappresentanti in Consiglio di facoltà dagli stessi rappresentanti in Consiglio, con voto limitato ad una preferenza.

3. Le regole per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.

4. La Commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti;

b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio;

c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei Corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.

Art. 41.

Corsi di studio

1. I Corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai Corsi di laurea e dai Corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

2. I Corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. *c)*.

Art. 42.

Organi dei Corsi di studio o di classe

1. Sono organi dei corsi di studio:

Il Consiglio di corso di studio o di classe;

il Coordinatore dei corsi di studio o di classe;

la Giunta ove istituita.
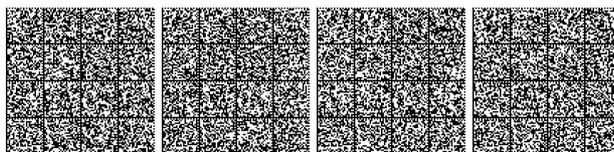
Art. 43.

Il Consiglio di corso di studio o di classe

1. Il Consiglio di corso di studio è composto:

a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell'ambito del Corso di studio;

b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il Consiglio.

Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto.

2. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del Consiglio, sono stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

3. I Corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal Consiglio di classe. Le classi appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverse livello, possono essere rette da un unico Consiglio interclasse o Consiglio di corso verticale.

4. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte sono presentate dal Consiglio di facoltà al Senato Accademico per l'approvazione.

Art. 44.

Competenze e funzioni del Consiglio di corso di studio o di classe

1. Il Consiglio di corso di studio o di classe:

a) formula le richieste di docenza ai Dipartimenti, nel rispetto delle esigenze didattiche del Corso;

b) stabilisce i contenuti didattici e le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento, coordinandoli tra loro;

c) promuove e sostiene la qualità ed i processi di valutazione e monitoraggio della didattica, nonchè lo sviluppo di modalità didattiche innovative;

d) delibera in merito ai piani di studio individuali, alle domande di trasferimento, ai passaggi, alla convalida degli esami ed alle eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli studi;

e) può proporre ai Dipartimenti ed alla Facoltà la disattivazione e la modifica dei Corsi di studio;

f) propone la programmazione delle attività didattiche e predispone le relazioni annuali sull'attività didattica, anche al fine di fornire elementi agli organi preposti alla valutazione;

g) definisce le politiche per le attività di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso.

2. Il Consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 45.

Il Coordinatore dei corsi di studio o di classe

1. Il Coordinatore dei corsi di studio o di classe è eletto dal Consiglio di corso tra i professori che svolgono attività didattica nel Corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e col sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda.

2. Il Coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il Consiglio di corso di studio o di classe e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 46.

La Giunta dei corsi di studio o di classe

1. Il Consiglio di corso di studio o di classe, in considerazione della complessità dell'attività didattica svolta all'interno del corso, può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri l'istituzione di una Giunta.

2. La Giunta è composta:

a) dal Coordinatore del corso di studio o di classe che la convoca e la presiede;

b) da docenti di ruolo, eletti dalla componente docente del Consiglio di corso di studio o di classe, in numero non superiore a 4;

c) da un numero di studenti non superiore a 2, eletti fra i rappresentanti all'interno del Corso di studio.

3. La Giunta collabora con il Coordinatore del corso di studio o di classe nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del Consiglio di corso di studio. Esercita ogni altra funzione ad essa espressamente delegata dal Consiglio medesimo.

Art. 47.

Scuole e Corsi di dottorato

1. L'Università istituisce ed organizza corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. L'Università promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati.

2. L'attività dei dottorati di ricerca si svolge, di norma, all'interno di Scuole di dottorato, anche esterne all'Ateneo. Ciascun Corso di dottorato deve afferire ad un'unica Scuola, ma i suoi docenti possono collaborare con più Scuole.

3. I Corsi e le Scuole di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o più Dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere favorevole del Senato Accademico. La proposta individua il Dipartimento responsabile per gli aspetti amministrativi ed organizzativi.

4. Sono organi della Scuola:

a) il Direttore;

b) il Collegio della scuola;

c) il Comitato scientifico ove istituito.

La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del Coordinatore del corso di dottorato, nonchè le modalità di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo.

5. Le Scuole possono definire specifici regolamenti per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

Art. 48.

Scuole di Specializzazione

1. Presso le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite Scuole di Specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali.

2. L'attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Università.

3. Le Scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti interni.

4. Le Scuole di Specializzazione sono istituite, su proposta di uno o più Dipartimenti con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

5. Sono organi della Scuola: il Direttore e il Consiglio.
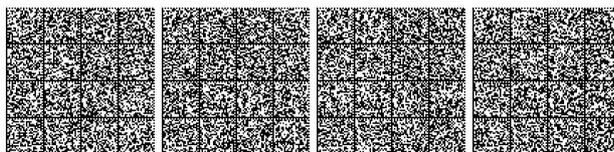
6. Il Direttore ha la responsabilità amministrativa e gestionale del corso ed è responsabile del funzionamento della Scuola. È eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell'ambito della Scuola e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

8. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola. È eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

9. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, da non meno di 5 professori scelti tra i docenti che insegnano nella Scuole, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento di Ateneo e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

Art. 49.

Master universitari

1. I Master di I e II livello sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

2. Le modalità di funzionamento dei Master universitari sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, in apposito regolamento di Ateneo.

3. Le gestione amministrativa ed organizzativa dei Master è affidata a quello tra i Dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del Master.

Art. 50.

Orto Botanico

1. L'Orto Botanico provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale dell'Università necessario per la ricerca e la didattica e suscettibile di fruizione pubblica.

2. L'Orto Botanico è annesso al Dipartimento cui afferisce la maggior parte del personale docente dei settori scientifico disciplinari della botanica.

3. L'Università, compatibilmente con le proprie disponibilità, assicura per la gestione dell'Orto Botanico, personale, finanziamenti e strutture adeguati allo svolgimento dei compiti istituzionali e promuove, di concerto con le strutture didattiche e scientifiche interessate, l'arricchimento del patrimonio.

4. Per l'apertura al pubblico dell'Orto Botanico, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni locali e con Enti pubblici e privati.

Art. 51.

Musei, collezioni e archivi

1. L'Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei Dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del valore della struttura e della fruibilità pubblica.

2. L'Università tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni locali e con Enti pubblici e privati.

Art. 52.

Sistema Bibliotecario d'Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. Ai fini d'indirizzo e razionalizzazione del funzionamento dei servizi bibliotecari è istituita una "Commissione d'Ateneo per i servizi bibliotecari e documentari" (CAB). La CAB, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, è composta dal Dirigente responsabile per i servizi bibliotecari, da una rappresentanza dei docenti dei diversi dipartimenti e da una rappresentanza degli studenti. La CAB è nominata su delibera del Senato Accademico ed è rinnovata ogni tre anni.

3. La disciplina per il funzionamento della CAB e delle strutture afferenti al Sistema è demandata ad uno specifico Regolamento di Ateneo, emanato dal Rettore su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

Rapporti con l'esterno

Art. 53.

Consorzi e Società

1. L'Università, a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse, può costituire e partecipare a società o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La delibera di approvazione, di competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, è condizionata ai seguenti criteri:

a) partecipazione al capitale ed all'attività sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica;

b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale;

c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalità istituzionali dell'Università;

e) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste.

3. La partecipazione dell'Università può realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi.

4. Il recesso è disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. L'Università promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a società dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette società sono definite, in conformità alla normativa vigente, con apposito regolamento.

TITOLO VI

Norme comuni

Art. 54.

Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto:

a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari, straordinari ed associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui alla legge n. 230/05;

c) per docenti si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati in servizio nell'Ateneo;

d) per docenti di ruolo si intendono i professori straordinari, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato, gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in servizio nei ruoli dell'ateneo;

f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3 lett. *a)* e *b)* della legge n. 240/2010;

g) per studenti si intendono gli iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai Corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle Scuole di Specializzazione ed ai Corsi di dottorati di ricerca;

h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Università degli Studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici;

i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo;

j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi uiniversitari;

k) per organi di governo si intendono il Rettore, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico.

Art. 55.

Organi dell'Università e cariche elettive

1. I docenti potranno ricoprire le attività relative agli incarichi di cui agli artt. 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lett. *a)* e *c)* solo se in regime di tempo pieno e valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge n. 240/2010. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.

2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. Il mandato delle rappresentanze studentesche e dei ricercatori a tempo determinato è di durata biennale.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di facoltà e nella Commissione paritetica, è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di laurea, laurea magistrale o specialistica, laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, ai Corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione.

5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale.

Art. 56.

Incompatibilità e decadenze

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di Dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora risutino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio degli Studenti;

c) ricoprire il ruolo di Direttore di Scuole di Specializzazione;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, nè ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori contabili di altre università italiane;

e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR;

f) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.

Art. 57.

Rappresentanze

1. Negli organi che prevedono componenti elettive, la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso se comunque è presente il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente Statuto, l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso all'unità superiore.

Art. 58.

Funzionamento organi collegiali e deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum strutturale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti.

2. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo non si computano coloro che abbiano dichiarato di astenersi.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 59.

Facoltà e Dipartimenti

1. Al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, in prima applicazione, sono istituite sei Facoltà:

Facoltà di Studi Umanistici, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti Pedagogia, psicologia, filosofia; Filologia, letteratura, linguistica; Storia, beni culturali e territorio;

Facoltà di Ingegneria e Architettura, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Ingegneria civile, ambientale e architettura; Ingegneria elettrica ed elettronica; Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali.

Facoltà di Scienze, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Fisica; Scienze chimiche e geologiche; Matematica ed informatica.

Facoltà di Biologia e Farmacia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Scienze biomediche; Scienze della vita e dell'ambiente.

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Giurisprudenza; Scienze economiche ed aziendali; Scienze sociali e delle istituzioni.

Facoltà di Medicina e Chirurgia, risultante dall'aggregazione dei dipartimenti di: Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare; Scienze chirurgiche; Scienze mediche; Scienze biomediche.

2. Per le elezioni dei componenti del Senato Accademico di cui all'art. 12, comma 3, lettera *a)*, in sede di prima applicazione, si individuano come collegi elettorali le Facoltà istituite ai sensi del precedente comma. Ogni docente vota in un solo collegio.

3. Il Senato Accademico, nella seduta in cui adotta lo Statuto, dispone contestualmente, l'avvio del processo di disattivazione dei Dipartimenti che non abbiano almeno 40 professori di ruolo e ricercatori e non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 4 del presente Statuto.

4. I professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti in via di disattivazione dovranno esprimere, entro 30 giorni dalla delibera di adozione dello Statuto, dichiarazione di afferenza ad uno dei Dipartimenti già costituiti o proporre la costituzione di un nuovo Dipartimento, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 4 e 7. Nei successivi 30 giorni i Dipartimenti già costituiti deliberano sulle richieste di afferenza e il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, delibera sulle proposte di costituzione di nuovi Dipartimenti.

5. Nel caso in cui il professore o ricercatore non abbia optato o non abbia ottenuto il parere favorevole del Dipartimento scelto, nel periodo che intercorre tra la comunicazione di approvazione da parte del Ministero e l'entrata in vigore dello Statuto, il Senato Accademico, sentito l'interessato, delibera l'afferenza, privilegiando i Dipartimenti affini sotto il profilo scientifico disciplinare.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* i competenti organi avviano le procedure per costituire i nuovi organi statutari.

Art. 60.

Centri

1. I Centri dipartimentali e interdipartimentali già costituiti, definiranno la loro adesione ai Dipartimenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. I rapporti tra Dipartimenti e Centri verranno definiti, nel rispetto delle norme statutarie e della normativa vigente, dal regolamento dei Dipartimenti.

2. I Centri di servizio di Ateneo continuano ad operare. I relativi regolamenti verranno adeguati alla normativa statutaria ed alla normativa vigente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 61.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01170

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla Società Cima S.r.l, in Brescia.

Con la Determinazione n. aG - 4/2015 del 30/01/2015 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Brescia (BS) Via Rovigo, 24, rilasciata alla Società Cima S.r.l..

15A01092

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Menaderm Simplex» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 16/2015 del 16 gennaio 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: MENADERM SIMPLEX.

Confezioni:

041406 012 - 0,025% crema-tubo 30 g;

041406 024 - 0,025% soluzione cutanea - flacone 30 g;

041406 036 - 0,025% unguento-tubo 30 g.

Titolare AIC: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

Procedura Nazionale con scadenza il 01-06-2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche di cui al comma 1 devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione

la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione possono essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A01093

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Levonis» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 385/2014 del 20 novembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LEVONIS.

Confezioni:

035351 016 «Bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2ml;

035351 028 «Adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2ml;

035351 030 «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30ml.

Titolare AIC: Farmaceutici TS S.r.l.

Procedura Nazionale con scadenza il 23/03/2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: 035351 016 «LEVONIS Bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2ml

a: 035351 016«LEVONIS BAMBINI 0,5mg/ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2ml

da: 035351 028 «LEVONIS Adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2ml

a: 035351 028 «LEVONIS ADULTI 1mg/ml soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2ml

da: 035351 030 «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30ml

a: 035351 030 «1mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone da 30ml

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A01094

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluomizin».

Estratto determina V&A n. 150 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I *z)* Altre variazioni, relativamente al medicinale FLUOMIZIN.

Numero di procedura: n. DE/H/2422/001/II/009

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale FLUOMIZIN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

041382019 - «10 mg compresse vaginali» 6 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via Winckelmann 1, CAP 20146, Italia, Codice Fiscale 10128980157.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01095

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vincristina Pfizer Italia».

Estratto determina V&A n. 151 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale VINCRISTINA PFIZER ITALIA.

Numero di procedura: n. IT/H/0138/001/II/017

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale VINCRISTINA PFIZER ITALIA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

033329018 - «1 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 1 ml;

033329020 - «1 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 2 ml;

033329032 - «1 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71, CAP 04100, Italia, Codice Fiscale 06954380157.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01096

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Relpax».

Estratto determina V&A n. 152 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale RELPAX;

Numeri di procedura:

N. UK/H/0432/001-002/II/048

N. UK/H/0432/001-002/II/050

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale RELPAX, nelle forme e confezioni sottoelencate:

035307014 - 2 compresse in blister alluminio da 20 mg

035307026 - 3 compresse in blister alluminio da 20 mg

035307038 - 4 compresse in blister alluminio da 20 mg

035307040 - 6 compresse in blister alluminio da 20 mg

035307053 - 10 compresse in blister alluminio da 20 mg

035307065 - 18 compresse in blister alluminio da 20 mg

035307077 - 30 compresse in blister alluminio da 20 mg

035307089 - 100 compresse in blister alluminio da 20 mg

035307091 - 2 compresse in blister ACLAR da 20 mg

035307103 - 3 compresse in blister ACLAR da 20 mg

035307115 - 4 compresse in blister ACLAR da 20 mg

035307127 - 6 compresse in blister ACLAR da 20 mg

035307139 - 10 compresse in blister ACLAR da 20 mg

035307141 - 18 compresse in blister ACLAR da 20 mg

035307154 - 30 compresse in blister ACLAR da 20 mg

035307166 - 100 compresse in blister ACLAR da 20 mg

035307178 - 30 compresse in flacone HDPE da 20 mg

035307180 - 100 compresse in flacone HDPE da 20 mg

035307192 - 2 compresse in blister alluminio da 40 mg

035307204 - 3 compresse in blister alluminio da 40 mg

035307216 - 4 compresse in blister alluminio da 40 mg

035307228 - 6 compresse in blister alluminio da 40 mg

035307230 - 10 compresse in blister alluminio da 40 mg

035307242 - 18 compresse in blister alluminio da 40 mg

035307255 - 30 compresse in blister alluminio da 40 mg

035307267 - 100 compresse in blister alluminio da 40 mg

035307279 - 2 compresse in blister ACLAR da 40 mg

035307281 - 3 compresse in blister ACLAR da 40 mg

035307293 - 4 compresse in blister ACLAR da 40 mg

035307305 - 6 compresse in blister ACLAR da 40 mg

035307317 - 10 compresse in blister ACLAR da 40 mg

035307329 - 18 compresse in blister ACLAR da 40 mg

035307331 - 30 compresse in blister ACLAR da 40 mg

035307343 - 100 compresse in blister ACLAR da 40 mg

035307356 - 30 compresse in flacone HDPE da 40 mg

035307368 - 100 compresse in flacone HDPE da 40 mg

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Latina (LT), Via Isonzo, 71, cap 04100, Italia, codice fiscale 06954380157

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01099

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klaira».

Estratto determina V&A n. 153 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.13) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente, relativamente al medicinale KLAIRA;

Numero di procedura: n. NL/H/1230/001/II/023

È approvato un report ad interim relativo allo studio di sicurezza ongoing INAS-SCORE (PASS - Post Authorization safety Study) come richiesto nel corso della procedura decentrata (DCP)di Klaira.

L'8th report ad interim dello studio INAS-SCORE (in data 14 febbraio 2014) fornisce risposte relative alle questioni sollevate nel Preliminary Assessment Report (PAR) del 7° report,

relativamente al medicinale KLAIRA, nelle forme e confezioni:

038900015 - "compresse rivestite con film" 1x28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL

038900027 - "compresse rivestite con film" 3x28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL

038900039 - "compresse rivestite con film" 6x28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01100

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Klaira».

Estratto determina V&A n. 154 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.13) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente, relativamente al medicinale KLAIRA;

Numero di procedura: n. NL/H/1230/001/II/020/G

È approvato un report ad interim relativo allo studio di sicurezza ongoing INAS-SCORE (PASS - Post Authorization safety Study) come richiesto nel corso della procedura decentrata (DCP)di Klaira.

I dati presentati sono riferiti al 6° report datato 6 febbraio 2013 in risposta alle richieste sollevate nel PAR (Preliminary Assessment Report) del 5° report datato 29 gennaio 2013.

Inoltre sono anche presentati dati riferiti al 7° report ad interim datato 27 giugno 2013,

relativamente al medicinale KLAIRA, nelle forme e confezioni:

038900015 - "compresse rivestite con film" 1x28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL

038900027 - "compresse rivestite con film" 3x28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL

038900039 - "compresse rivestite con film" 6x28 compresse rivestite con film in blister PVC/AL

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01103

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferlixit».

Estratto determina V&A n. 155 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente al medicinale FERLIXIT;

Sono approvati un Risk Management Plan (RMP) e un protocollo per un PASS (Post Authorization Safety Study) relativo ai problemi di sicurezza

relativamente al medicinale FERLIXIT, nelle forme e confezioni:

«62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 021455023.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vistabex».

Estratto determina V&A n. 157 del 4 febbraio 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale VISTABEX;

Numero di procedura: n. FR/H/0230/001/II/064.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette, relativamente al medicinale VISTABEX, nelle forme e confezioni sottoelencate:

«4 unità Allergan/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile» flaconcino da 50 unità - A.I.C. n. 036103024;

«4 unità Allergan/0,1 ml polvere per soluzione iniettabile» 2 flaconcini da 50 unità - A.I.C. n. 036103036.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Salvatore Quasimodo nn. 134/138, cap. 00100, Italia, codice fiscale n. 00431030584.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni

dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A01105

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione di nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 28 gennaio 2015 e riguardano i territori comunali di Galatone, Martina Franca, Monteroni di Lecce, Carmiano, Castrignano del Capo, Torre Santa Susanna, Casarano, Cutrofiano, Uggiano la Chiesa, Apricena, Capurso, Gioia del Colle. Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

15A01144

Adozione del progetto di piano P.A.I. per il territorio comunale di Taurisano

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha adottato il Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Taurisano (LE).

Il Progetto di Piano e le relative Misure di salvaguardia (N.T.A.) entreranno in vigore dall'ultima data di pubblicazione sui bollettini regionali delle Regioni Puglia, Basilicata e Campania, nonché sulla *Gazzetta Ufficiale* e ne sarà data comunicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it.

Il Progetto di Piano stralcio di assetto idrogeologico, così come adottato, è consultabile presso il sito dell'Autorità e resterà depositato per la consultazione per gg. 30 nelle sedi delle Regioni Puglia, Campania e Basilicata, oltre che nelle sedi provinciali di Bari, Brindisi, B.A.T., Foggia, Taranto, Lecce, Potenza e Avellino e nella sede comunale di Taurisano. Nei successivi 45 gg dalla data di scadenza del periodo di consultazione, sarà inoltre possibile produrre osservazioni tecniche da inoltrare all'Autorità di bacino della Puglia, oltre che alla regione territorialmente competente, ovvero da annotare direttamente sul registro disponibile anche presso la sede comunale di Taurisano.

15A01145

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi straordinari della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto - Società cooperativa, in Carmiano, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 dicembre 2014, ha nominato i sigg. dott. Giuseppe Tammaccaro e dott. Roberto Loria commissari straordinari e i sigg. prof. avv. Ferruccio Auletta, dott. Sabino Filippini e dott. Mario Pace, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto - Società cooperativa, con sede in Carmiano (Lecce), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2014.

Nella riunione del 12 gennaio 2015, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Mario Pace è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

15A01165

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa «L'Albero dell'oro di Fudio Simone», con sede in Staranzano (Gorizia), piazza Dante Alighieri n. 13, già assegnataria del marchio di identificazione 41 GO, ha cessato in data 31 dicembre 2014 ogni attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 22 maggio 1999, n. 251, tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, che ha provveduto alla loro deformazione.

15A01168

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto - Società cooperativa, in Carmiano.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 29 dicembre 2014, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto - Società cooperativa, con sede in Carmiano (Lecce), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

15A01164

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 171/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 23 ottobre 2014.

Con ministeriale n. 36/0000203/MA004.A007/GEO-L-112 dell'8 gennaio 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 171/2014 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 23 ottobre 2014, concernente la determinazione del contributo integrativo minimo e gli adeguamenti annuali dei trattamenti pensionistici nonché degli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione, per l'anno 2015.

15A01137
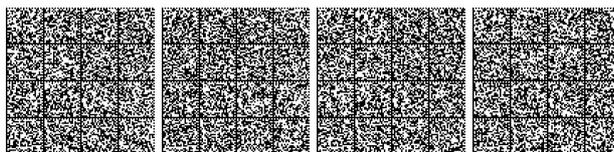
Approvazione della delibera n. 35/14 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura in data 3 dicembre 2014.

Con ministeriale n. 36/0001139/MA004.A007/ENP-L-29 del 21 gennaio 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 35/14 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA) in data 3 dicembre 2014, con la quale si è provveduto a formalizzare le tabelle "A" e "B", del Regolamento del fondo di previdenza degli impiegati agricoli, concernenti i coefficienti per la determinazione dell'importo annuo iniziale della pensione, rispettivamente, di vecchiaia e invalidità, con decorrenza 1° gennaio 2013, nell'ipotesi di un tasso di interesse pari al 3,5%.

15A01138

Approvazione della delibera n. 50 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 25 settembre 2014.

Con ministeriale n. 36/0017144/MA004.A007/PG-L-64 del 10 dicembre 2014 e con presa d'atto n. 36/0000463/MA004.A007/PG-L-64 del 12 gennaio 2015 – tenuto conto che con provvedimento n. 87 del consiglio di amministrazione assunto il 10 dicembre 2014 – l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), si è conformato alle osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 50 adottata dal consiglio di amministrazione in data 25 settembre 2014, concernente agevolazioni contributive ai datori di lavoro che assumano giornalisti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, recepimento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

15A01139

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Nord società cooperativa», in Pravisdomini.

Con deliberazione n. 83 dd. 23 gennaio 2015 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Nord Società Cooperativa», corrente in Pravisdomini, C.F. 01672070933, costituita il giorno 26 maggio 2010 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Peresson, con studio in Spilimbergo, Via Mazzini n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A01171

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-043) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
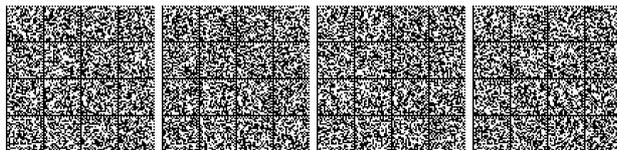
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00